Supplemento ordinario n. 7 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 10 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 10 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2725.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Andreini Giovanni, Carla, Ippolito e Anna Maria, fratelli fu Corrado, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950. n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Andreini Giovanni, Carla, Ippolito e Anna Maria, fratelli fu Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato. ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Andreini Giovanni, Carla, Ippolito e Anna Maria, fratelli fu Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 281.75.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 179. — Palla

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Andreini Giovanni, Carlo, Ippolito ed Anna-Maria fu Corrado, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell' Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 110 (N.C.)					
Il Poggio	112	10	—	Seminativo	IV	17	10	70	$2.993,7^{2}_{3}$
Id.	112	11	—	Id.	IV	18	50	30	$3.238,0_{0}$
Id.	112	12	—	Uliveto	III	3	47	90	$1.391,6_{6}$
Id.	112	13(p)	—	Pascolo cespugliato	III	11	11	30	$222,2_{6}$
Id.	112	14(p)	—	Seminativo	V	0	07	06	$7,0_{7}$
Id.	112	15	—	Id.	IV	7	96	50	$1.393,8_{7}$
Id.	112	16	—	Id.	IV	1	67	70	293,4
Id.	112	17	—	Bosco alto fusto	IV	0	77	10	$38,5^{5}$
Id.	112	18	—	Seminativo	II	15	59	60	$5.926,4^{8}$
Capanna Rossa	112	19	—	Id.	III	6	16	30	$1.664,0^{1}$
Id.	112	21(p)	—	Id.	IV	0	70	00	$122,5^{0}$
Il Grillese	112	66	—	Id.	III	2	56	00	$691,2^{0}$
Il Poggio	112	67	—	Id.	II	4	46	40	$1.696,3^{2}$
Podere Montersoli	115	26(p)	—	Id	III	4	36	96	$1.179,8^{0}$
Capanna Rossa	112	20(p)	—	Id.	IV	0	40	00	70 —
Grillese	135	26	—	Id.	IV	7	08	20	1.239,35
Id.	135	34	—	Id.	IV	17	95	80	3.142,64
Id.	135	25	—	Id.	IV	22	36	70	3.914,22
Id.	135	27	—	Id.	III	6	07	70	1.640,79
Id.	135	5	—	Prato	I	11	41	30	4.222,81
Id.	135	4	—	Id.	I	1	06	40	393,68
Id.	135	3	—	Bosco alto fusto	IV	0	15	30	7,65
Id.	135	77	—	Prato	I	0	08	60	31,82
Scapalone	113	22(p)	—	Seminativo	V	22	96	50	2.296,50
Poggio Zazzerino	113	23	—	Id.	IV	4	86	05	850,59
Id.	113	24	—	Id.	IV	1	19	00	208,25
Id.	113	25	—	Id.	V	7	07	95	707,95
Id.	113	26	—	Id.	IV	0	33	05	57,84
Id.	113	27	—	Id.	V	12	82	95	1.282,95
Id.	113	28	—	Fabbricato rurale	—	0	23	30	—
Id.	113	29	—	Seminativo	IV	1	11	00	194,25
Id.	113	30	—	Pascolo cespugliato	III	6	83	80	136,76
Id.	113	31	—	Seminativo	V	21	90	35	2.190,35
Id.	113	135	—	Uliveto	III	0	90	40	361,60
Il Poggio	112	22	—	Pascolo cespugliato	III	1	85	20	37,04
Capanna Rossa	112	21(p)	—	Seminativo	IV	1	87	99	328.98
Scapatone	113	20(p)	—	Id.	V	5	37	76	537,76
Grillese	135	28	—	Id.	III	0	71	10	191,97
Id.	135	29	—	Id.	II	5	39	10	2.048,58
Id.	135	30	—	Fabbricato rurale	—	0	97	70	—
Id.	135	31	—	Seminativo	II	3	64	80	1.386,24
Id.	135	32	—	Id.	III	1	22	90	331,83
Id.	135	33	—	Id.	III	5	01	80	1.354,86
Id.	135	35	—	Id.	III	13	96	10	3.769,46
Id.	135	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	30	16,65
				Totali		281	75	92	53.812,24

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Poggio Cavallo » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone, con il limite sud-ovest della particella 8 (foglio 112), con la strada provinciale delle Sante Marie e col limite sud della particella 4 (foglio 112);

Est: con parte del limite ovest della particella 74 (foglio 112) e con il limite ovest della particella 6 (foglio 112), con parte del limite nord della particella 13 (foglio 112); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord-est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 112), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella e con parte del limite sud della particella stessa, con parte del limite ovest delle particelle 134 e 19 (foglio 113), con parte del limite nord della particella 22 (foglio 113), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte nord-est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella 19 (foglio 113) e con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con un breve tratto del fosso di Sasso la Vacca, con parte del limite est della particella 72 (foglio 112) con il limite est della particella 76 (foglio 112), con parte del limite nord-est della particella 26 (foglio 112), con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 112), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con il fosso Scopetone, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 21 e 20 (foglio 112), le cui parti sud rimangono alla ditta, con parte del limite nord della particella 24 (foglio 112) ed infine con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone;
Nord-est ed *Est*: con il fosso del Grillese e con il fosso della Melosella coincidenti in parte con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Poggio la Mozza.

3° Accorpamento, confinante:

Est: con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 113) e con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 113), la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà.
Ovest e *Nord-ovest*: con il limite est e sud-est della particella 19 (foglio 113).

4° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 19 (foglio 115) e con parte del limite sud della particella 20 (foglio 115);
Est e *Sud*: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 115), la cui parte sud-est rimane alla ditta;
Ovest: con la strada provinciale delle Sante Marie.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.858.407,70 (diciottomilioniottocentocinquantottomilaquattrocentosette e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2726.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio (maritata Bourbon di Petrella relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 160.86.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 180. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 156 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Ponte sulla Carsia	21	2	—	Seminativo	II	2	55	40	1.021,60
Segnerciani	6	4	—	Uliveto	I	1	74	20	1.480,70
Id.	6	5	—	Id.	I	9	46	50	8.045,25
Id.	6	6	—	Id.	II	0	53	70	335,63
Id.	6	7	—	Seminativo	IV	2	79	10	502,38
Id.	6	8	—	Fabbricato rurale	—	0	36	90	—
Tre Termini	16	30	—	Uliveto	II	0	89	00	556,25
Barabesino	16	31	—	Id.	II	1	04	80	655 —
Torre Follonica	16	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	70	2,85
Barabesino	16	35	—	Id.	I	0	06	90	3,45
Id.	16	36	—	Vigneto	I	0	25	20	201,60
Id.	16	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	50	5,25
Id.	16	40	—	Fabbricato rurale	—	0	20	00	—
Id.	16	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	10	2,55
Id.	16	28	—	Seminativo	IV	4	19	70	755,46
Id.	16	46	—	Id.	IV	2	64	50	476,10
Id.	16	32	—	Id.	III	7	55	30	2.039,31
Id.	16	34	—	Fabbricato rurale	—	0	27	70	—
Id.	16	37		Seminativo	II	1	73	20	692,80
Id.	16	48	—	Id.	II	1	18	40	473,60
Id.	16	38	—	Seminativo arborato	II	3	24	90	1.624,50
Id.	16	45	—	Uliveto	III	6	33	00	2.532 —
Id.	16	47	—	Id.	II	3	72	40	2.327,50
Id.	16	29	—	Id.	II	1	11	10	694,38
Id.	16	41	—	Id.	I	2	27	20	1.931,20
Segnerciani	6	9	—	Bosco ceduo	IV	0	82	80	57,96
Id.	6	12	—	Uliveto	II	4	94	70	3.091,88
Id.	6	13	—	Seminativo III	III	2	63	80	712,26
Id.	6	21	—	Fabbricato rurale	—	0	00	69	—
Id.	6	14	—	Uliveto	II	0	60	20	376,24
Buccioli	3	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	36	70	18,35
Id.	3	12(p)	—	Seminativo	III	14	34	30	3.872,61
Id.	3	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	00	9,50
Gonfiente	3	15	—	Id.	I	0	92	70	46,35
Id.	3	17(p)	—	Id.	I	0	26	80	13,40
Fosso Gonfiente	4	1	—	Id.	I	0	76	70	38,35
Buccioli	4	4	—	Seminativo	IV	0	90	30	162,54
Id.	4	5	—	Fabbricato rurale	—	0	28	30	—
Id.	4	7	—	Seminativo	IV	0	32	00	57,60
Id.	4	8	—	Uliveto	II	0	92	20	576,25
Id.	4	9	—	Seminativo	IV	1	97	80	356,04
Id.	4	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	20	4,60
Id.	4	11	—	Uliveto	I	2	35	80	2.004,30
Id.	4	12	—	Seminativo	III	1	31	30	354,51
Fosso della Questione	4	15	—	Id.	III	4	87	30	1.315,71
Buccioli	4	16	—	Id.	III	3	49	00	942,30
Id.	4	17	—	Uliveto	III	2	29	20	916,80
Id.	4	18	—	Seminativo	III	11	99	60	3.238,92
Id.	4	19	—	Id.	IV	3	90	50	702,90
Id.	4	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	00	16,50
Id.	4	21	—	Uliveto	III	0	15	10	60,40
Id.	4	22	—	Fabbricato rurale	—	0	07	60	—
Cavallini	8	4(p)	—	Seminativo	III	0	04	30	11,61
Id.	8	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	70	8,35
Id.	8	7	—	Seminativo	III	11	63	20	3.140,64
Casteani Quattro	14	7	a	Id.	III	5	00	00	1.350 —
Pozzi di S. Barbara	14	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	70	6,35
Casa Fabbri	15	19	—	Bosco ceduo	III	0	22	20	22,20
Casteani	14	37	—	Seminativo arborato	III	0	06	20	22,94
Id.	14	41(p)	—	Uliveto	II	2	64	30	1.651,87
Villa Casteani	14	52(p)	—	Seminativo	III	0	94	10	254,07
Casa Masotti	15	40	—	Id.	III	1	81	80	490,86
Casa Vecchia	24	4(p)	—	Id.	III	7	71	80	2.083,86

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 156 (*N.C.*)					
Pian del Melo	24	6 (p)	—	Fabbricato rurale	—	0	42	70	—
Casa Masotti	15	20	—	Seminativo	III	4	12	90	1 114,83
Pian del Melo	24	8	—	Id.	II	3	00	10	1.200,40
Ponte sulla Carsia	13	12	—	Id.	II	7	36	30	2.945,20
				Totali		160	86	29	59.608,81

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Podere Segnerciani » confinante:

Nord: con il limite sud della particella 1 (foglio 6), con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 6),
Est: con parte del limite ovest delle particelle 2, 10, 17 (foglio 6);
Sud: con parte del limite nord delle particelle 17 e 16 (foglio 6), con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale dei Tre Termini.

2° Accorpamento, sito in località « Barabesino » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente **Follonica;**
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Casteani e con il fosso della Valle;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso della Valle.

3° Accorpamento, sito in località « Ponte sulla Carsia » confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Pian Tatti;
Sud: con la strada comunale di Casteani;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Carsia ed in parte con fosso Gonfiente.

Si espropria, inoltre, la particella 2 (foglio 21), posta a sud dell'accorpamento sopradescritto fra il torrente Carsia e la strada comunale di Casteani.

4° Accorpamento, sito in località « Podere Pian del Melo » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Magneratico.

5° Accorpamento, sito in località « Podere Pian del Melo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Casteani;
Ovest: con il fosso della Acquetta.

Dal sopradescritto accorpamento resta esclusa una superficie di Ha. 8.44.30, quale vendita efficace effettuata a favore della piccola proprietà contadina.

6° Accorpamento, sito in località « Podere Pian del Melo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest della particella 50 (foglio 14), con la strada comunale di Casteani, con il limite ovest delle particelle 6 e 7 (foglio 24), con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Acquetta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Magneratico.

7° Accorpamento, sito in località « Podere Buccioli », confinante:

Nord: con il limite ovest e sud della particella 2 (foglio 4);
Est: con il limite ovest della particella 13 (foglio 4);
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Pia;
Sud: con il fosso della Giuncaia, con il limite nord della particella 5 (foglio 8), con il limite nord della particella 4 (foglio 8);
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Gonfiente.

Si espropriano inoltre Ha. 0.04.30 della particella 4 (foglio 8) quale residuo della vendita effettuata a favore della piccola proprietà contadina, mentre dal sopradescritto accorpamento vanno escluse le superfici alienate a favore della piccola proprietà contadina.

L'indennità di espropriazione è di L. 20.394.925 (ventimilionitrecentonovantaquattromilanovecentoventicinque), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2727.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 118.99.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 181. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 129 (N.C.)					
Il Poggio	161	57	—	Seminativo arborato	V	4	73	60	805,12
Id.	161	67	—	Id.	V	1	20	80	205,36
Id.	161	68	—	Seminativo	IV	3	96	40	574,78
Id.	161	69	—	Id.	IV	0	89	20	129,34
Id.	161	70	—	Id.	III	0	07	30	16,06
Id.	161	71	—	Id.	III	0	35	00	77 —
Id.	161	72	—	Fabbricato rurale	—	0	21	60	—
Id.	165	156	—	Bosco ceduo	III	1	70	60	153,54
Id.	165	157	—	Seminativo	IV	2	55	30	370,19
Vigna Grande	165	158	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	50	1,30
Id.	165	170	—	Seminativo arborato	III	0	71	50	228,80
Il Poggio	165	150	—	Id.	V	1	22	90	208,93
Id.	165	152	—	Id.	IV	0	47	80	114,72
Id.	165	151	—	Fabbricato rurale	—	0	03	40	—
Id.	165	153	—	Seminativo	IV	0	54	50	79,03
Id.	165	154	—	Id.	III	1	72	20	378,84
Il Poggino	165	155	—	Pascolo	unica	0	08	90	3,65
Id.	165	179	—	Seminativo arborato	V	2	28	00	387,60
Grattacapo	160	57	—	Id.	VI	3	12	40	328,02
Id.	160	58	—	Seminativo	IV	1	16	60	169,07

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 129 (*N.C.*)					
Grattacapo	160	75	—	Seminativo	IV	3	72	80	540,56
Vignacce	160	77	—	Id.	IV	0	37	00	53,65
Id.	160	78	—	Seminativo arborato	III	0	01	20	3,84
Id.	160	82	—	Id.	IV	1	86	40	447,36
Id.	160	83	—	Seminativo	IV	0	85	90	124,56
Grattacapo	160	74	—	Pascolo arborato	unica	0	10	30	7,72
Uliveto	164	1	—	Id.	unica	0	48	70	36,53
Id.	164	2	—	Bosco ceduo	IV	0	04	10	3,08
Id.	164	3	—	Fabbricato rurale	—	0	26	10	—
Id.	164	4	—	Seminativo	IV	1	51	10	219,09
Id.	164	6	—	Seminativo arborato	IV	6	26	10	1.502,64
Id.	164	8	—	Bosco ceduo	I	0	49	10	122,75
Id.	164	17	—	Bosco alto fusto	II	0	16	40	13,12
Le Vigne	164	18	—	Seminativo arborato	IV	2	83	90	681,36
Madonnino	161	45	—	Bosco ceduo	II	4	52	50	543 —
Il Poggio	161	66	—	Id.	III	2	83	60	255,24
Id.	165	149	—	Id.	III	0	16	20	14,58
Il Poggino	165	180	—	Seminativo	III	0	63	30	139,26
Pereto	165	201	—	Vigneto	II	0	06	90	48,30
Il Poggio	165	182	—	Seminativo	III	0	38	60	84,92
Vigna Grande	165	184	—	Id.	IV	0	96	00	139,20
Pereto	165	202	—	Id.	IV	0	08	40	12,18
La Fonte	165	203	—	Uliveto	III	0	16	80	67,20
Pereto	165	292	—	Vigneto	II	0	23	30	163,10
Il Poggino	165	197	—	Fabbricato rurale	—	0	20	40	—
Id.	165	198	—	Seminativo	IV	1	12	40	162,98
Pereto	165	199	—	Id.	III	1	45	60	320,32
Il Poggino	165	224	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
La Fattoria	165	242	—	Uliveto	III	0	30	80	123,20
Id.	165	241	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
Id.	165	246	—	Seminativo arborato	V	1	67	60	284,92
Id.	165	245	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Via IV Novembre	165	42	—	Seminativo	III	0	14	30	31,46
La Fattoria	165	247a(p)	—	Id.	IV	0	89	70	130,07
Casa Tamburini	164	19	—	Uliveto	III	0	71	70	286,80
Le Vigne	164	35	—	Id.	III	1	64	50	658 —
Via del Pino	165	43	—	Fabbricato rurale	—	0	06	60	—
Pianale	164	45	—	Uliveto	III	0	88	90	355,60
Tassinaie	164	62	—	Id.	IV	1	30	60	352,62
Id.	164	61	—	Seminativo arborato	III	0	17	00	54,40
Id.	164	70	—	Id.	IV	0	72	50	174 —
Palaie	164	69	—	Uliveto	IV	0	96	20	259,74
Id.	164	68	—	Pascolo arborato	unica	0	34	60	25,95
Id.	164	67	—	Seminativo arborato	V	0	90	70	154,19
Id.	164	66	—	Pascolo arborato	unica	0	09	70	7,27
Fosso alle Vigne	164	89	—	Uliveto	III	1	08	70	434,80
Palaie	164	84	—	Seminativo	IV	0	08	20	11,89
Campo alla Casa	164	93	—	Seminativo arborato	IV	0	50	40	120,96
Pianale	164	72	—	Uliveto	III	0	73	10	292,40
Id.	164	64	—	Seminativo	III	0	61	00	134,20
Id.	164	65	—	Fabbricato rurale	—	0	13	40	—
Palaie	164	73	—	Seminativo	III	0	45	60	100,32
Calina	166	4	—	Seminativo arborato	III	1	34	40	430,08
Campopiano	168	15	—	Pascolo arborato	unica	1	12	70	84,53
Pietraia	166	16(p)	—	Uliveto	III	8	15	50	3.262 —
Campo la Casa	166	46	—	Seminativo arborato	IV	8	82	90	2.118,96
Id.	166	40	—	Fabbricato rurale	—	0	33	40	—
Id.	166	45	—	Seminativo	IV	0	20	20	29,29
Id.	166	51	—	Uliveto	III		39	00	556 —
Id.	166	53	—	Vigneto	II	0	21	30	149,10
Id.	166	54	—	Seminativo arborato	IV	0	44	50	106,80
S. S. Annunziata	166	58	—	Uliveto	III	0	64	70	258,80
I Piantoni	166	78	—	Seminativo	IV	2	89	80	420,21
Boschetto	170	1	—	Id.	III	1	24	00	272,80
Id.	170	2	—	Bosco ceduo	IV	0	15	90	11,93
Id.	170	3	—	Seminativo arborato	V	2	19	70	373,49
Id.	170	4	—	Bosco ceduo	IV	1	12	40	84,30
Id.	170	5	—	Id.	IV	0	02	70	2,02
Canapaio	168	28	—	Seminativo arborato	V	1	87	10	318,07
Nocini	164	5(p)	—	Id.	VI	0	07	76	8,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 129 (*N.C.*)					
Campopiano	168	5	—	Pascolo	unica	0	30	70	12,59
Id.	168	6	—	Fabbricato rurale	—	0	25	50	—
Id.	168	7	—	Seminativo	IV	0	37	20	53,94
Id.	168	20	—	Id.	IV	1	45	10	210,3[illegible]
Id.	168	8	—	Uliveto	III	4	39	00	1.756 —
Id.	168	9	—	Seminativo	IV	0	94	90	137,61
Id.	168	23	—	Id.	IV	2	52	80	366,56
Id.	168	24	—	Uliveto	III	0	46	60	1[illegible]6,40
Id.	168	25	—	Id.	II	0	56	40	352,50
Id.	168	26	—	Seminativo arborato	IV	0	37	00	88,80
Id.	168	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	40	6,08
Id.	168	21	—	Uliveto	IV	0	38	70	104,49
La Fattoria	165	225	—	Id.	III	0	83	00	332 —
					Totali	118	99	96	26.024,57

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Podere Pianale », « Podere il Poggio » e « Podere Uliveto », confina:

Nord: con il limite di proprietà, con parte del limite sud-ovest della particella 53 (foglio 160), con la strada comunale Prata-Tatti, con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Prata-Tatti e con la strada comunale di Roccatederichi, con la linea di confine della particella 247-a (foglio 165) (quale residuo della vendita effettuata a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci), con il limite di proprietà, con la linea di confine della particella 16 (foglio 166) (quale residuo della vendita effettuata al signor Cappelletti Camillo);

Sud: con il limite ovest della particella 47 (foglio 166), con il limite nord-ovest della particella 79 foglio 166);

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con la strada vicinale di Massa Marittima, con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 164), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite nord-est della particella 23 (foglio 164), nuovamente con la strada vicinale di Massa Marittima, con parte del limite nord-est della particella 23 (foglio 164), con il limite di proprietà, nuovamente con la strada vicinale di Massa Marittima.

Si espropriano inoltre le particelle 89 e 58 poste a sud-ovest del sopradescritto accorpamento.

2° Accorpamento, sito in località « Boschetto » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la strada vicinale Pian di Tatti;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada comunale Ribolla-Tatti;

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite sud-est della particella 27 (foglio 168), con la strada comunale Ribolla-Tatti.

3° Accorpamento, sito in località « Podere Campopiano » confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 4 (foglio 168), con il limite di proprietà, con un brevissimo tratto della strada vicinale di Campopiano;

Est-sud-ovest: con parte del limite nord della particella 16 (foglio 168).

L'indennità di espropriazione è di L. 9.512.975,75 (novemilionicinquecentododicimilanovecentosettantacinque e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2728.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 359.87.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 182. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Brunetta fu Giulio, maritata Bourbon di Petrella, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 226 (*N.C.*)					
Mandriacce	134	4	—	Seminativo	IV	0	92	10	124,35
Campetti	134	15	—	Id.	II	10	60	70	3.288,17
Id.	134	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	6,13
Id.	134	17	—	Id.	II	0	14	60	6,13
Torre dei Preti	134	23	—	Bosco ceduo	III	0	48	40	38,72
Campetti	134	25	—	Seminativo	II	4	68	10	1.451,11
Id.	134	26	—	Pascolo cespugliato	III	1	06	50	21,30
Id.	158	1	—	Id.	II	0	27	60	11,59
Pian del Diaccialone	158	5	—	Id.	II	0	06	70	2,81
Campetti	158	6	—	Id.	II	0	24	80	10,42
Podere Campetti	158	8	—	Fabbricato rurale	—	0	49	60	—
Id.	158	9	—	Seminativo	II	0	12	90	39,99
Campetti	158	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	20	0,92
Id.	158	12	—	Id.	I	0	18	20	19,11
Id.	158	13	—	Id.	II	0	02	70	1,13
Id.	158	2	—	Seminativo	II	3	72	30	1.154, 3
Nebbiaie	158	32	—	Seminativo arborato	II	1	13	40	453,60
Campetti	158	7	—	Seminativo	II	10	76	00	3.335,60
Id.	158	33	—	Uliveto	II	3	61	60	2.621,60
Id.	158	34	—	Seminativo	II	0	15	60	48,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 226 (*N.C.*)					
Campetti	158	10	—	Uliveto	II	2	24	10	1.624,72
Collacchia	157	2	—	Seminativo	II	0	98	50	305,35
L'Imposto	157	3	—	Fabbricato rurale	—	0	17	00	—
Id.	157	4	—	Seminativo	II	0	11	70	36,27
Collacchia	157	6	—	Fabbricato rurale	—	0	07	10	—
Podere Venelle	157	7	—	Vigneto	I	1	37	20	1.440,60
Id.	157	8	—	Seminativo	II	0	21	90	67,89
Id.	157	9	1	Porz. fabbricato rurale	—	0	—	—	—
Id.	157	10	—	Seminativo	II	0	17	90	55,49
Id.	157	11	—	Id.	III	0	11	70	28,08
Venelle	157	13	—	Seminativo arborato	II	1	20	40	481,60
Id.	157	15	—	Pascolo cespugliato	III	0	35	30	7,06
Id.	157	17	—	Seminativo	II	0	54	30	168,33
Id.	157	19	—	Uliveto	II	2	99	80	2.173,55
Id.	157	20	—	Seminativo	III	12	76	50	3.063,60
Casa Papi	157	24	—	Pascolo	II	0	07	50	2.17
Id.	157	25	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	10	1,62
Le Nebbiaie	157	26	—	Id.	III	51	36	90	1.027,38
Casa Papi	157	27	—	Seminativo	III	0	13	30	31,92
Le Nebbiaie	157	28	—	Id.	II	8	25	80	2.559,98
Id.	157	29	—	Id.	II	0	15	60	48,36
Id.	157	30	—	Pascolo	II	0	13	80	4 —
Id.	157	31	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	30	1,66
Id.	157	32	—	Id.	II	5	06	10	212,56
Venelle	157	12	—	Seminativo	III	0	62	00	148,80
Id.	157	34	—	Seminativo arborato	II	0	86	10	344,40
Id.	157	14	—	Id.	II	3	69	30	1.477,20
Collacchia	157	18	—	Seminativo	III	11	38	60	2.732,64
Id.	157	35	—	Uliveto	II	1	01	00	732,25
Id.	157	38	—	Id.	II	0	68	40	495,90
Venelle	157	22	—	Seminativo	II	0	30	00	93 —
Id.	157	36	—	Seminativo arborato	II	2	71	30	1.085,20
Id.	157	37	—	Seminativo	II	0	99	80	309,38
Casetta Papi	178	6	—	Pascolo	II	0	50	40	14,62
Id.	178	7	—	Seminativo	III	0	04	30	10,32
Id.	178	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	40	7,31
Id.	178	35	—	Pascolo	II	0	03	00	0,87
Id.	178	36	—	Seminativo	III	0	40	50	97,20
Id.	178	76	—	Pascolo	I	1	52	80	91,68
C. Papi	178	2	—	Seminativo	II	0	16	70	51,77
Nebbiaie	177	1	—	Pascolo	I	0	19	10	11,46
Id.	177	2	—	Seminativo	IV	4	84	00	653,40
Id.	177	3	—	Id.	III	1	75	20	420,48
Id.	177	6	—	Pascolo	I	0	17	00	10,20
Id.	177	8	—	Seminativo	III	2	53	00	607,20
Id.	177	9	—	Pascolo cespugliato	III	27	57	10	551,42
Id.	177	10	—	Seminativo	IV	2	42	10	326,83
Id.	177	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	10	30	2,06
Id.	177	13	—	Seminativo	III	0	06	80	16,32
Id.	177	14	—	Fabbricato rurale	—	0	06	10	—
Campo di Cento	177	15	—	Seminativo	II	13	83	60	4,289,16
Id.	177	17	—	Id.	II	4	31	60	1.337 96
Id.	177	18	—	Id.	II	0	03	80	11,78
Id.	177	19	—	Id.	II	0	21	30	66,03
Id.	177	20	—	Pascolo cespugliato	III	0	24	40	4,88
Nebbiaie	177	21	—	Seminativo	III	30	19	70	7.247,28
Id.	177	22	—	Pascolo cespugliato	II	9	94	20	417,56
Casetta Papi	178	4	—	Vigneto	III	1	17	80	506,54
Nebbiaie	177	12	—	Seminativo	III	5	29	80	1.271,52
Id.	177	23	—	Seminativo arborato	III	3	13	90	941,70
Muccaia	203	1	—	Seminativo	III	16	12	20	3.869,28
Id.	203	2	—	Id.	II	0	46	30	143,53
Id.	203	3	—	Id.	III	8	10	10	1.944,24
Id.	203	4	—	Id.	III	0	84	20	2[illegible]2,08
Id.	203	5	—	Id.	II	10	41	30	3.228,03
Campo di Cento	203	7	—	Id.	II	0	69	40	215.14
Id.	203	8	—	Id.	II	1	83	20	567.92
Muccaia	203	10	—	Id.	III	16	08	90	3.861,36
Id.	203	11	—	Id.	III	6	30	80	1.513,92
Id.	203	12	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 226 (*N.C.*)					
Muccaia	203	13	—	Seminativo . . .	III	2	32	80	558,72
Id.	203	14	—	Vigneto	II	1	45	90	1.094,25
Id.	203	15	—	Fabbricato rurale	—	0	66	60	—
Id.	203	16	—	Seminativo	III	0	28	30	67,92
Id.	203	17	—	Id.	III	0	07	60	18,24
Id.	203	18	—	Seminativo arborato	III	1	42	60	427,80
Id.	203	19	—	Pascolo	II	0	03	60	0,87
Id.	203	20	—	Seminativo	II	0	05	20	16,12
Id.	203	21	—	Id.	III	4	57	90	1.098,96
Id.	203	22	—	Id.	II	0	94	20	292,02
Id.	204	1	—	Id.	II	1	36	50	423,15
Id.	204	2	—	Id.	II	4	53	20	1.404,92
Id.	204	3	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id.	204	4	—	Seminativo	III	0	32	50	78 —
Id.	204	5	—	Id.	II	0	36	50	113,15
Id.	204	7	—	Id.	II	0	39	70	123,07
Id.	204	8	—	Id.	III	3	22	60	774,24
Id.	204	9	—	Id.	IV	0	31	40	42,39
Id.	204	11	—	Id.	II	2	99	90	929,69
Id.	204	13	—	Id.	II	4	78	70	1.483,97
Id.	204	15	—	Bosco alto fusto	I	0	13	20	25,08
Id.	204	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	20	12,68
Id.	204	18	—	Seminativo	I	7	13	50	2.711,30
La Bruna e Marrucheto	204	22	—	Pascolo cespugliato	III	0	07	80	1,56
Muccaia	204	27	—	Seminativo	II	0	69	20	28,52
Id.	204	28	—	Id.	II	0	01	70	5,27
Id.	204	29	—	Id. . . .	III	0	06	40	15,36
Id.	204	30	—	Id. . . .	III	0	01	30	3,12
				Totali . .		359	87	80	79.659,55

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Tatti », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Tatti e con il fosso Ribolla, con la strada comunale da Montemassi alla Collacchia, con il limite nord-ovest della particella 23 (foglio 157), con il torrente Follonica, con il fosso delle Venelle, con i limiti nord, ovest e sud della particella 21 (foglio 157), con il torrente Follonica, con il limite ovest della particella 5 (foglio 178), con i limiti ovest e sud della particella 9-a (foglio 178), con il limite di proprietà, con il limite nord della particella 77 (foglio 178), con il torrente Follonica, con parte del limite ovest della particella 77 (foglio 178), nuovamente con il torrente Follonica, con parte dei limiti nord ed ovest della particella 7-a (foglio 177), con il limite di proprietà, con i limiti nord, ovest e sud della particella 4 (foglio 77), nuovamente con il limite di proprietà, nuovamente con parte del limite ovest della particella 7-a (foglio 177), con la strada vicinale delle Venelle, con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Follonica ed in parte con la strada vicinale delle Venelle;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Bruna, con il fosso valle di Confine, con il fosso delle Venelle, con la strada comunale da Montemassi alla Collacchia e con il torrente Follonica.

Si espropriano inoltre le particelle 2 e 4 (foglio 78), 6 (foglio 177), 25 e 24 (foglio 157), poste ad est del sopradescritto accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 27.780.329,05 (ventisettemilionisettecentottantamilatrecentoventinove e centesimi 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2129.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Benvenuti Giuseppe e Silvio, fratelli fu Ranieri, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benvenuti Giuseppe e Silvio fratelli fu Ranieri, rispettivamente per le quote di L. 4.728,04 e di L. 5.112,15, in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Benvenuti Giuseppe e Silvio, fratelli fu Ranieri rispettivamente per le quote di L. 4.728,04 e L. 5.112,15, in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 29.60.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 183. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benvenuti Silvio e Giuseppe, fratelli fu Ranieri, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 257 (N.C.)						
Lavoriere	68	11	—	Seminativo arborato	AA 1	II	1	82	60	1.049,95
Id.	68	29	—	Vigneto	AA 1	II	0	03	40	22,95
				Totali			1	86	00	1.072,90

L'indennità di espropriazione è di L. 386.817,75 (trecentottantaseimilaottocentodiciassette e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 258 (N.C.)						
Lavoriere	68	21(p)	—	Seminativo	AA 1	II	0	92	66	407.69
Id.	68	9(p)	—	Id.	AA 1	II	2	24	00	985,60
Id.	68	32	—	Id.	AA 1	III	24	58	00	7.374 —
				Totali . . .			27	74	66	8.767,29

L'indennità di espropriazione è di L. 3.077.555,70 (tremilionisettantasettemilacinquecentocinquantacinque e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Lavoriere », distinto a nuovo catasto al foglio 68, confina

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 21, la cui parte nord-est rimane alla ditta, con parte del limite sud-ovest della particella 9, con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta, con parte del limite sud-est della medesima particella, con il limite sud-est della particella 31 e nuovamente con parte del limite sud-est della particella 9.

Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale degli Afflitti.

Sud-ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale degli Afflitti.

Nord-ovest con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale *Lire*	Indennità *Lire*
Partita n. 257 (N.C.) . . .	1.86,00	1.072,90	386.817,75
Partita n. 258 (N.C.) .	27 74,66	8.767,29	3.077.555,70
Totali .	29.60,66	9.840,19	3.464.373,45

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2730.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bianchi Menotti fu Egidio, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bianchi Menotti fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bianchi Menotti fu Egidio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 66.89.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 184. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchi Menotti fu Egidio, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 304 (N.C.)					
Piagge del Cantino	17	87(p)	—	Bosco ceduo	II	1	13	65	90,92
La Paganina	17	96	—	Seminativo	III	2	93	60	587.20
Id.	17	101	—	Id.	I	0	09	40	31,96
Id.	17	104	—	Seminativo arborato	II	0	97	00	368.60
Piagge del Cantino	17	105	—	Seminativo	III	0	66	30	132,60
Le Macchie	20	6(p)	—	Bosco ceduo	III	2	45	45	135 —
La Paganina	20	19	—	Seminativo arborato	II	0	55	90	212,42
Id.	20	21	—	Seminativo	III	5	76	94	1.153,88
Id.	20	22	—	Bosco ceduo	III	0	24	20	13,31
Id.	20	23	—	Seminativo arborato	III	0	78	10	234,30
Id.	20	24	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	30	0,79
Id.	20	25	—	Seminativo	III	0	60	50	121 —
Id.	20	26	—	Uliveto	I	1	44	60	592,86
Id.	20	38	—	Aia unita al n. 42	—	0	23	70	—
Id.	20	39	—	Bosco ceduo	III	0	08	40	4,62
Id.	20	40	—	Seminativo	II	0	80	00	216 —
Id.	20	41	—	Id	II	0	32	50	87,75
Id.	20	42	—	Fabb. rur. con l'aia n. 38	—	0	29	50	—
Id.	20	44	3	Por. rur. di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	20	50	—	Fabbricato rurale	—	0	00	63	—
Id.	20	51	—	Fabbr. rur. con diritto al passo n. 52	—	0	00	34	—
La Fornace	20	56	—	Seminativo	III	2	72	60	545,20
Id.	20	58	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	60	0,84
Id.	20	61(p)	—	Bosco ceduo	III	1	44	85	79,67
Id.	20	62	—	Seminativo	III	4	51	30	902,60
Id.	20	63	—	Bosco ceduo	IV	0	11	10	4,22
Id.	20	64	—	Fabbricato rurale	—	0	27	20	—
La Paganina	20	65	—	Pascolo	II	0	03	40	0,48
La Fornace	20	69	—	Bosco ceduo	IV	0	30	60	11,63
Id.	20	70	—	Id.	IV	0	10	60	4,03
Id.	20	71	—	Id.	III	0	55	20	30,36
Id.	20	72	—	Id.	IV	0	03	50	1,33
Il Petriolo	21	10	—	Seminativo	III	4	75	90	951,80
Id.	21	11	—	Bosco ceduo	IV	0	16	40	6,23

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 304 (N.C.)					
Il Petriolo	21	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	33	00	4,95
Id.	21	13	—	Bosco ceduo	III	0	15	30	8,41
Id.	21	14	—	Seminativo	III	1	30	70	261,40
Id.	21	15	—	Bosco ceduo	II	0	08	70	6,96
Il Petricciolo	21	17	—	Seminativo	II	1	46	40	395,28
Il Petriolo	21	26	—	Pascolo	I	0	14	10	5,36
Qualtra	21	113	3	Porz. rur. di fabbricato con la corte 114	—	—	—	—	—
Id.	21	114	—	Corte unita al n. 113 sub. 3	—	0	16	50	—
Id.	21	116	—	Fabbricato rurale con diritto a corte 115	—	0	00	42	—
Id.	21	135	—	Seminativo	II	1	11	80	301,86
Id.	21	136	—	Seminativo arborato	III	0	31	80	95,40
Id.	21	137	—	Pascolo	I	0	01	60	0,61
Id.	21	138	—	Bosco ceduo	II	2	06	70	165,36
Id.	21	139	—	Pascolo	II	0	10	00	1,40
Id.	21	145	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	70	2,35
Id.	21	151	—	Bosco ceduo	II	0	64	00	51,20
Id.	21	152	—	Pascolo cespugliato	unica	0	21	40	3,21
Id.	21	153	—	Bosco ceduo	IV	0	64	30	24,43
Id.	21	156	—	Seminativo	III	12	33	50	2.467 —
Id.	21	157	—	Bosco ceduo	III	0	04	50	2,48
La Paganina	20	55	—	Seminativo	I	0	64	20	218,28
Id.	19	11	—	Bosco ceduo	II	0	20	30	16,24
Id.	19	12	—	Pascolo	II	0	05	80	0,81
Id.	19	13	—	Seminativo	II	3	85	80	1.041,66
Id.	19	14	—	Bosco ceduo	II	0	06	80	5,44
Id.	19	15	—	Id.	II	0	13	00	10,40
Id.	19	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	70	0,25
Id.	19	17	—	Fabbricato rurale	—	0	24	50	—
Id.	19	18	—	Pascolo	I	0	03	90	1,48
La Fornace	19	43	—	Seminativo	III	0	44	00	88 —
Id.	19	44	—	Seminativo arborato	III	1	54	20	462.60
La Paganina	19	45	—	Seminativo	I	0	04	70	15.98
Qualtra	21	140	—	Seminativo arborato	III	1	05	80	317.40
Id.	21	154	—	Bosco ceduo	IV	1	26	10	47.92
Id.	21	155	—	Pascolo cespugliato	unica	0	62	10	9,32
Bucignano	21	33	—	Seminativo . . .	II	0	82	00	221,40
				Totali . . .		66	89	58	12.776,44

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Petriolo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, con la strada vicinale di Commodo;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Qualtra e con il botro del Botrone.

2° Accorpamento in località « Qualtra » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro San Lorenzo;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro San Lorenzo e con il botro del Botrone.

3° Accorpamento in località « La Paganina » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale da Montecastelli a Castelnuovo e con il botro delle Lame;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 87 (foglio 17), la cui parte est rimane alla ditta, con la strada vicinale della Paganina, con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 20), con parte dei limiti ovest e sud della particella 9 (foglio 20), con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 20) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con il botro delle Macchie, con il limite ovest della particella 59 (foglio 20), con parte del limite ovest della particella 61 (foglio 20) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta;
Sud: con il botro di Corneto, con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale da Montecastelli a Castelnuovo, con il botro di Baccii e nuovamente con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 44, 43 (foglio 19) e 33 (foglio 21).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.136.187,23 (duemilionicentotrentaseimilacentottantasette e cent. 23), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2731.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Amalia fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnaminata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avere ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Amalia fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 11.83.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 186. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie			Reddito dominicale
							ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 299 (N.C.)										
Casa Boldrini	70	50(p)	—	Seminativo	AA1A3	III	11	83	69	3.551,07

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Casa Boldrini » distinto a nuovo catasto al foglio n. 70, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 50, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 50, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.260.629,85 (unmilioneduecentosessantamilaseicentoventinove e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2732.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Amalia fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Boldrini Amalia fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 3.15.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 185. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Boldrini Amalia fu Carlo, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 466 (N.C.)						
Franciana	20	1(p)	—	Seminativo	AA1A3	III	3	15	00	724,50

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Franciana » distinto a nuovo catasto al foglio 20, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Sdriscia-Padulètto.

L'indennità di espropriazione è di L. 253.575 (duecentocinquantatremilacinquecentosettantacinque), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2733.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghese Gian Giacomo fu Giuseppe, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghese Gian Giacomo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951 la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghese Gian Giacomo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 607.37.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghese Gian Giacomo di Giuseppe, in comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2282 (N.C.)									
S. Andrea	79	9	—	Pascolo cespugliato	II	16	30	50	105,99
Tre Fonti	79	11	—	Seminativo	IV	0	55	40	77,56
Id.	79	12	—	Uliveto	III	0	68	40	253,08
Id.	79	13	—	Pascolo cespugliato	I	17	83	60	231,87
Id.	79	14	—	Seminativo	V	0	19	40	15,52
Id.	79	15	—	Id.	IV	0	21	10	29,54
Id.	79	16	—	Uliveto	II	0	06	90	37,95
Id.	79	17	—	Id.	II	0	68	40	376,20
Id.	79	18	—	Seminativo	IV	0	71	60	100,24
Id.	79	19	—	Id.	V	0	25	70	20,56
Id.	79	20	—	Id.	V	0	23	30	18,64
Id.	79	21		Seminativo arborato	V	1	01	20	111,32
Id.	79	22	—	Uliveto	II	0	24	00	132 —
Id.	79	23	—	Pascolo	unica	0	03	20	1,09
Id.	79	24	—	Seminativo arborato	V	0	07	90	8,69

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2282 (*N.C.*)					
Tre Fonti	79	25	—	Fabbricato rurale	—	0	14	50	—
Id.	79	26	—	Seminativo	III	0	44	90	98,78
Id.	79	27	—	Uliveto	II	0	10	50	57,75
Id.	79	28	—	Id	III	1	08	20	400,34
Culminale	79	29	—	Pascolo cespugliato	II	5	37	00	34,91
Acquastrini	79	30	—	Pascolo cespugliato	I	18	48	50	240,30
Id	79	31	—	Seminativo	V	0	33	00	26,40
Il Purgatorio	79	53	—	Pascolo cespugliato	II	1	63	90	10,66
La Ciana	79	54	—	Seminativo	V	0	07	20	5,76
Id.	79	55	—	Pascolo cespugliato	II	0	38	20	2,48
Id.	79	56	—	Seminativo	V	2	00	60	160,48
Bufalo	79	57	—	Pascolo cespugliato	II	12	84	80	83,51
Il Purgatorio	79	58	—	Seminativo arborato	IV	2	53	50	405,60
Id.	79	59	—	Bosco ceduo	IV	2	59	90	72,77
Id.	79	60	—	Seminativo	IV	0	83	10	116,34
Id.	79	61	—	Uliveto	II	0	10	10	55,55
Id.	79	62	—	Fabbricato rurale	—	0	06	90	—
Id.	79	63	—	Seminativo	IV	0	35	80	50,12
Id	79	64	—	Pascolo cespugliato	II	4	14	10	26,92
La Storta	80	9	—	Seminativo	V	8	75	00	700 —
Id.	80	11	—	Id.	V	0	20	70	16,56
Id.	80	12	—	Id.	V	0	88	60	70,88
Canaloni	80	14	—	Id.	V	0	03	40	2,72
Id.	80	15	—	Vigneto	III	0	13	90	51,43
Id.	80	16	—	Seminativo	V	0	03	00	2,40
Id.	80	17	—	Id.	V	0	15	00	12 —
Id.	80	18	—	Id.	IV	0	19	10	26,74
La Storta	80	19	—	Uliveto	II	0	08	00	44 —
Id.	80	20	—	Seminativo	IV	0	26	30	36,82
Id.	80	21	—	Bosco ceduo	IV	0	05	90	1,65
Id.	80	22	—	Uliveto	II	0	65	00	357,50
Ginestreto	80	25	—	Pascolo cespugliato	I	23	96	40	311,53
Il Vignaccio	80	26	—	Id.	I	35	99	00	467,87
Id.	80	27	—	Uliveto	I	0	16	70	125,25
Bufalo	80	28	—	Pascolo cespugliato	II	42	40	70	275,64
Valle delle Ficaie	80	29	—	Id.	I	41	65	80	541,56
Id.	80	30	—	Uliveto	IV	0	24	30	51,03
Valle del Ginestreto	80	31	—	Pascolo cespugliato	II	21	57	80	140,26
Id.	80	32	—	Seminativo	V	0	58	20	46,56
La Ciana	80	33	—	Fabbricato rurale	—	0	13	40	—
Id	80	34	—	Seminativo	V	1	09	00	87,20
Le Fontanelle	80	35	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	80	36	—	Seminativo	V	0	49	30	39,44
Campo dell'Avvoltore	80	37	—	Id.	V	3	52	20	281,76
Dicioccato	81	41	—	Id	IV	3	85	60	539,84
Id.	81	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	30	1,34
Le Maggesi	81	43	—	Id.	I	0	14	40	1,87
Id.	81	44	—	Uliveto	II	3	57	20	1.964,60
La Storta	81	46	—	Id.	III	0	21	50	79,55
Id	81	49	—	Fabbricato rurale	—	0	19	30	—
Dicioccato	81	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	00	1,43
Fosso del Castagneto	81	38	—	Id.	II	0	03	40	0,23
Id.	81	39	—	Id.	I	0	32	90	4,28
La Storta	81	50	—	Seminativo	IV	0	78	70	110,18
Id.	81	53	—	Id.	V	0	57	00	45,60
Id.	81	54	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	30	3,16
Id.	81	55	—	Seminativo	IV	0	64	50	90,30
Id.	81	56	—	Pascolo cespugliato	I	6	67	90	86,83
Balietto	81	57	—	Id.	I	0	71	10	9,24
La Stella	81	58	—	Seminativo	IV	0	58	50	81,90
Id.	81	59	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	70	0,63
Balletto	81	60	—	Seminativo	IV	1	47	00	205,80
Sboccatello	81	61	—	Pascolo cespugliato	II	2	39	10	15,54
Le Maggesi	82	125	—	Pascolo arborato	unica	0	16	10	7,89
Id.	82	137	—	Uliveto	II	0	92	60	509,30
Id.	82	140	—	Id.	II	1	38	60	762,30
Le Macine	84	29	—	Seminativo	V	0	45	70	36,56
Id.	84	30	—	Id.	IV	0	25	40	35,56
Id.	84	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	20	0,66
Id.	84	32	—	Seminativo	V	0	76	90	61,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Segue *Partita catastale n.* 2282 (N.C.)									
Le Macine	84	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	40	0,55
Id.	84	34	—	Seminativo	V	0	01	40	1,12
Casa della Pietra	84	42	—	Id.	IV	0	76	20	106,68
Id.	84	43	—	Pascolo cespugliato	II	3	83	50	24,94
Le Macine	84	44	—	Seminativo	V	0	09	30	7,44
Campo Pulendona	84	45	—	Id.	IV	0	64	60	90,44
Id.	84	46	—	Incolto sterile	—	0	68	60	—
Sbarcatello	85	1	—	Seminativo	V	0	27	50	22 —
Id.	85	2	—	Pascolo cespugliato	I	3	11	40	40,48
Id.	85	3	—	Seminativo	V	0	21	40	17,12
Id.	85	4	—	Id.	V	0	30	00	24 —
Id.	85	5	—	Uliveto	II	3	16	40	1.740,20
Id.	85	6	—	Seminativo arborato	IV	1	17	60	188,16
Id.	85	7	—	Uliveto	III	0	11	50	42,55
Id.	85	8	—	Seminativo arborato	IV	0	38	50	61,60
Id.	85	9	—	Vigneto	II	0	07	50	41,25
Id.	85	10	—	Fabbricato rurale	—	0	20	60	—
Id.	85	11	—	Pascolo cespugliato	I	2	09	80	27,28
Id.	85	12	—	Seminativo	V	0	34	30	27,44
Id.	85	13	—	Vigneto	II	0	03	50	19,25
Id.	85	14	—	Seminativo arborato	IV	0	93	40	149,44
Id.	85	15	—	Id.	II	0	10	00	37 —
Id.	85	17	—	Id.	IV	0	67	30	107,68
Id.	85	18	—	Agrumeto	unica	0	10	50	173,25
Id.	85	19	—	Pascolo cespugliato	I	23	55	90	306,25
Il Carrubbo	85	20	—	Uliveto	II	1	08	30	595,65
Id.	85	21	—	Seminativo	V	0	71	00	53,80
Id	85	22	—	Pascolo	unica	0	28	10	9,55
Id	85	23	—	Seminativo	V	0	46	00	36,80
Id	85	24	—	Id.	V	0	55	80	44,64
Id	85	25	—	Uliveto	II	0	50	80	279,40
Id	85	26	—	Seminativo	V	0	90	10	72,08
Le Ficaie	85	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	30	80	4,01
Sbarcatello	85	16	—	Seminativo	V	0	26	40	21,12
Le Ficaie	85	28	—	Vigneto	II	0	03	90	21,45
Id	85	29	—	Fabbricato rurale	—	0	24	80	—
Id.	85	30	—	Uliveto	II	2	82	10	1.551,55
Id.	85	31	—	Seminativo	V	0	17	70	14,16
Id.	85	32	—	Id.	V	0	84	20	67,36
Id.	85	33	—	Seminativo arborato	IV	1	47	30	23 (8
Id.	85	34	—	Vigneto	II	0	06	90	37 95
Id.	85	35	—	Uliveto	III	0	32	70	120,99
Le Fontanelle	85	36	—	Seminativo	V	0	31	90	25,52
La Fornace	85	37	—	Id.	V	2	32	20	185,76
Id.	85	38	—	Uliveto	II	1	89	90	1.044,45
La Ciolla	85	40	—	Seminativo	IV	0	34	50	27,60
Id.	85	41	—	Fabbricato rurale	—	0	04	40	—
Id.	85	42	—	Vigneto	III	0	39	50	146,15
Id.	85	43	—	Seminativo	III	0	06	10	13,42
Id.	85	44	—	Id.	IV	2	53	40	354,76
Campo ai Peri	85	45	—	Id.	IV	6	73	80	943,32
Id.	85	46	—	Id.	V	1	74	60	139,68
Martellone	85	47	—	Pascolo cespugliato	II	37	73	50	245,28
Id.	85	48	—	Orto irriguo	III	0	30	20	211,40
Id.	85	49	—	Seminativo	V	0	20	60	16,48
Id.	85	50	—	Orto irriguo	III	0	21	50	150,50
Le Ficaie	85	51	—	Pascolo cespugliato	I	11	01	40	143,10
Id.	85	52	—	Seminativo	V	1	44	60	115,68
Id.	85	53	—	Uliveto	III	1	24	70	461,39
Id.	85	54	—	Seminativo	V	3	42	80	274,24
Le Fontanelle	85	55	—	Pascolo cespugliato	II	8	88	60	57,76
Id.	85	56	—	Uliveto	II	0	78	60	432,30
Id.	85	57	—	Id.	II	0	62	50	343 75
Id.	85	58	—	Id.	II	0	17	90	98,45
Id.	85	59	—	Seminativo	IV	0	26	70	37,38
Id.	85	60	—	Id.	V	0	27	40	21,92
Id.	85	61	—	Id.	IV	0	31	50	44,10
Id.	85	62	—	Id.	IV	0	59	60	83,44
Id.	85	63	—	Id.	V	0	16	80	13,44
La Fornace	85	64	—	Id.	IV	1	30	40	182,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2282 (*N.C.*)					
Avvoltore	85	65	—	Uliveto	II	0	37	80	208.45
Fontanelle	85	66	—	Id.	III	0	38	70	143 9
Id.	85	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	00	39
La Fornace	85	69	—	Id.	II	45	36	20	294 85
Fontanelle	8	8	—	Seminativo	V	2	39	50	191,60
Avvoltore	85	70	—	Incolto sterile	—	35	80	80	—
La Ciana	85	71	—	Bosco ceduo	IV	17	99	30	503,80
Id	85	72	—	Pascolo cespugliato	II	13	81	30	89,78
Il Purgatori	79	48	—	Bosco ceduo	IV	1	03	80	29,06
Capannacce	79	49	—	Seminativo	V	0	15	50	12,40
Id.	79	50	—	Uliveto	III	2	36	70	875.79
Id.	79	51	—	Id.	II	1	92	10	1.056.55
Il Purgatori	79	52	—	Pascolo cespugliato	II	42	58	90	276,83
Avvoltore	81	30 (p)	—	Uliveto	II	0	70	95	390,25
				Totali		607	37	15	28,028 —

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Tre Fonti », distinto a nuovo catasto al foglio 79, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 6;

Est: con parte del limite ovest della particella 8, con i limiti nord-ovest, ovest e sud-ovest della particella 10:

Sud-est: con parte del limite nord-ovest della particella 35, con il limite nord della particella 27, con un breve tratto del limite settentrionale della particella 33 ed infine con il fosso degli Acquastrini;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso delle Crocine;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « La Storta », « Sbarcatello », ecc. confinante:

Nord: con un breve tratto del limite di proprietà, con le strade vicinali di Scorreria e delle Tre Fonti, con il limite sud della particella 35 (foglio 79) e con parte del limite sud-est della particella medesima, con i limiti sud-ovest e sud della particella 23 (foglio 80), con parte del limite ovest e con il limite sud-est della particella 24 (foglio 80), con i limiti sud-est e nord-est della particella 13 (foglio 80), con parte del limite sud della particella 7 (foglio 80), con parte del limite nord-ovest e con i limiti ovest, sud ed est (in parte) della particella 8 (foglio 80), ancora con parte del limite sud della particella 7 (foglio 80), con i limiti ovest, sud ed est della particella 10 (foglio 80), con un brevissimo tratto del limite est della particella 7 (foglio 80), con il limite sud e con parte del limite sud-est della particella 45 (foglio 81), con il limite sud-ovest della particella 47 (foglio 81), con parte del limite ovest della particella 48 (foglio 81), con i limiti ovest e sud della particella 52 (foglio 81), con parte del limite sud della particella 48 (foglio 81), con un breve tratto della strada vicinale di Scorreria, ed infine con il limite di proprietà;

Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il Mare Tirreno.

3° Accorpamento, sito in località « La Storta », « Le Maggesi », ecc., confinante:

Nord, Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 81) la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite ovest della particella 40 (foglio 81) e con il fosso del Castagnèto;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di San Rocco;

Sud-ovest: con il limite nord-est della particella 48 (foglio 81) e con il limite settentrionale della particella 45 (stesso foglio);

Ovest: con parte del limite est della particella 29 (foglio 81)

L'indennità di espropriazione è di L. 12.609.114,60 (dodicimilioniseicentonovemilacentoquattordici e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2734.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Burci Carlo fu Enrico, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Burci Carlo fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Burci Carlo fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 9.07.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 188. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Burci Carlo fu Enrico, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie ettari	are	centiarie	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 313 (N.C.)						
Caldanelle	58	12 (p)	—	Seminativo	AA'A3	I	2	77	27	1.455,69
Id.	58	20	—	Id.	AA1A3	II	5	93	20	2.610,08
Id.	58	25	—	Id.	AA1A3	II	0	33	90	162,36
					Totali		9	07	37	4.228,13

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pulledraia », distinto a nuovo catasto al foglio 58, confina:

Nord: con la Fossa Calda;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord-est e con il limite nord-ovest della particella 13, con i limiti nord-ovest delle particelle 22-14 e 23 con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale della Lavoriera.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.380.726 (unmilionetrecentottantamilasettecentoventisei), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2735.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo):

Vista la deliberazione del 5 settembre 1951, n. 2327 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopramenzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 155.33.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 189. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3302 (V.C.)									
Pantalta	XVI	57	—	Prato	—	11	23	60	4.004,50
Id.	XVI	58	—	Pascolo	—	3	32	70	155,70
Id.	XVI	59	—	Id.	—	1	78	00	83,30
Id.	XVI	111	—	Id.	—	13	65	50	3.981,78
Id.	XVI	63	—	Id.	—	15	54	70	2.518,60
Id.	XVI	64	—	Id.	—	8	31	50	1.347,01
Id.	XVI	54	—	Id.	—	12	96	90	3.781,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 3302 (V.C.)					
Pantalta	XVI	107	—	Pascolo	—	9	03	80	2.635,49
Id.	XVI	108	—	Id.	—	13	82	80	4.032,25
Id.	XVI	60	—	Id.	—	2	34	50	379,87
Id.	XVI	61	—	Id.	—	4	08	90	1.192,36
Id.	XVI	109	—	Id.	—	8	35	10	1.352,84
Id.	XVI	65	—	Id.	—	10	39	60	486,54
Id.	XVI	66	—	Id.	—	22	82	00	1.067,98
Id.	XVI	67	—	Id.	—	1	12	60	52,70
Id.	XVI	68	—	Id.	—	2	68	00	125,42
Id.	XVI	69	—	Id.	—	3	66	20	593,24
Id.	XVI	62	—	Id.	—	10	17	00	1.647,54
					Totali	155	33	40	29.438,88

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 in data 5 settembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 155.33.40 e ad un reddito dominicale di L. 48.078,51 (quarantottomilasettantotto e cent. 51).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantalta » confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale che conduce a Capodimonte;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso le Tufare.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.827.695,62 (novemilioniottocentoventisettemilaseicentonovantacinque e cent. 62), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2736.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Marta (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, per i terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 5 settembre 1951, n. 2327 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 120.10.70, specificamente *descritti nell'elenco n. 1 allegato* al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 190. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Marta (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1543 (V.C.)					
Olmetto	I	349	—	Seminativo	—	0	16	20	52,49
Id.	I	350	—	Id.	—	0	37	30	120,85
Id.	I	352	—	Seminativo parif. prato	—	0	74	00	293,04
Id.	I	353	—	Id.	—	0	38	60	152,85
Id.	I	354	1/R	Seminativo	—	48	64	90	11.033,57
Id.	I	354	2/R	Id.	—	30	53	10	6.924,42
Polledrara	I	372	—	Pascolo	—	0	06	70	4,32
Valle Madonna	I	359	R	Seminativo	—	0	04	20	13,61
Polledrara	I	370	R	Id.	—	0	91	50	131,76
Id.	I	371	1	Id.	—	12	45	90	4.036,71
Id.	I	371	2	Id.	—	6	11	00	1,385,75
Piancardo	I	609	—	Id.	—	6	81	40	1.545,41
Olmetto	I	351	A	Id.	—	6	83	70	2.215,19
Id.	I	348	A (p)	Id.	—	4	70	20	1.523,46
				Totali		118	78	70	29.433,43

I dati complessivi di reddito e di superficie relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 118.78.70 e ad un reddito dominicale di L. 40.708.66 (quarantamilasettecentotto e cent. 66).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1093 (*V.C.*)					
Valle Madonne . . .	I	355	—	Seminativo	—	1	32	00	427,68

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento sito in località « Cornos », confina:

Nord: con il lago di Bolsena;
Est: con il fosso di Cornos, con il limite di proprietà e con la linea di frazionamento della particella 348/A la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con la strada provinciale che da Marta conduce a Montefiascone;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione e di L. 11.362.231,58 (undicimilionitrecentosessantaduemiladuecentotrentuno e cent. 58), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. dom. Lire	Redd. dom. riv. Lire	Indennità Lire
Partita n. 1543 (V.C.) . . .	118.78.70	29.433,43	40.708,66	11.203.989,98
Partita n. 1093 (V.C.) . .	1.32.00	427,68	427,68	158.241,60
Totali . .	120.10.70	29.861,11	41.136,34	11.362.231,58

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2737.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 5 settembre 1951, n. 2327 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Carletti Angela Maria fu Ugo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 117.00.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 191. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Carletti Angela Maria fu Ugo, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 12876 (V.C.)									
Lettighetta	I	95	1	Prato	—	0	15	00	113,40
Id.	I	95	2	Id.	—	0	26	50	200,40
Id.	I	96	—	Id.	—	1	56	00	870,48
Id.	I	97	B	Id.	—	0	63	10	352,08
Id.	I	97	R	Id.	—	1	63	40	911,77
Rinaldone	I	117	2B	Seminativo	—	2	36	80	460,33
Guado dell'Olmo	I	120	1B	Id.	—	0	16	20	31,46
Id.	I	120	1R	Id.	—	0	66	60	129,46
Id.	I	120	1AN	Id.	—	0	01	80	3,49
Id.	I	120	2B	Id.	—	1	29	60	144,61
Id.	I	121	1	Id.	—	4	40	00	855,36
Id.	I	121	2	Id.	—	3	22	00	359,35
Id.	I	122	1	Prato	—	0	81	00	612,36
Id.	I	122	2	Id.	—	0	89	00	496,62
Id.	I	122	3	Id.	—	0	55	00	306,90
Id.	I	124	—	Id.	—	2	27	50	1.719,90
Id.	I	125	1	Seminativo	—	2	91	50	566,68
Id.	I	125	2	Id.	—	1	48	50	165,71
Id.	I	126	—	Prato	—	1	30	00	725,40
Le Serpi	I	136	1	Seminativo	—	1	96	00	381,02
Id.	I	136	2	Id.	—	2	27	00	441,29
Id.	I	137	—	Id.	—	0	38	20	74,23
Bagnaccio	I	138	—	Id.	—	0	60	00	116,64
Id.	I	139	2	Id.	—	2	50	00	486 —
Id.	I	141	2	Id.	—	0	91	00	265,36
Solferata	I	158	—	Prato	—	0	25	50	142,27
Id.	I	159	1	Id.	—	1	75	00	956,50
Id.	I	159	2	Id.	—	0	71	00	396,18
Id.	I	159	3	Id.	—	0	92	00	513,36
Id.	I	160	1	Id.	—	0	70	00	529,20
Id.	I	160	2	Id.	—	1	77	00	987,66
Intervella	I	161	1	Seminativo	—	1	46	00	425,74
Id.	I	161	2	Id.	—	0	53	00	103,03
Rinaldone	I	163	B	Id.	—	0	40	00	77,76
Id.	I	163	C	Id.	—	0	00	10	0,18
Id.	I	163	AF	Id.	—	0	00	50	0,97
Intervella	I	169	—	Prato	—	1	43	60	801,29
Rinaldone	I	180	3B	Seminativo	—	0	17	40	33,80
Id.	I	180	3C	Id.	—	0	02	10	4,07
Id.	I	180	3AN	Id.	—	0	01	20	2,30
Lettighetta	I	251	B	Prato	—	0	11	20	62,50
Id.	I	251	R	Id.	—	2	87	10	1.602 —
Id.	I	252	B	Seminativo	—	0	92	00	178,85
Id.	I	252	R	Id.	—	7	82	20	1.520,57

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 12876 (*V.C.*)					
Guado dell'Olmo	I	261	—	Seminativo	—	0	95	00	106,02
Id.	I	262	—	Id.	—	0	74	00	82,58
Id.	I	264	—	Prato	—	0	91	50	362,34
Le Serpi	I	271	—	Seminativo	—	1	32	00	147,31
Bagnaccio	I	272	—	Id.	—	1	42	00	276,05
Id.	I	273	—	Prato	—	0	51	00	201,96
Id.	I	274	—	Seminativo	—	1	39	00	270,22
Id.	I	142	2	Id.	—	0	94	00	274,10
Solferata	I	294	—	Prato	—	0	72	00	401,76
Intervella	I	297	—	Id.	—	0	78	00	435,24
Id.	I	358	—	Id.	—	1	55	00	613,80
Bagnaccio	I	143	2 (p)	Seminativo	—	0	16	70	93,19
Intervella	I	168	—	Id.	—	1	48	00	287,71
Rinaldone	I	163	R 2	Id.	—	0	78	90	153,36
Id.	I	180	1 B	Id.	—	0	90	80	176,51
Id.	I	180	2 B	Id.	—	0	00	30	0,32
Id.	I	180	3 A M 2	Id.	—	0	01	10	2,12
Id.	I	180	3 D 2	Id.	—	0	03	00	5,83
Id.	I	180	3 R 2	Id.	—	0	16	50	32,08
Muione	XV	21	—	Id.	—	1	33	00	148,43
Id.	XV	20	1	Id.	—	4	17	00	810,65
Id.	XV	20	2	Id.	—	7	68	00	1.492,99
Valle Castellana	XV	22	2	Id.	—	3	05	00	592,92
Id.	XV	24	1	Id.	—	1	40	00	272,16
Id.	XV	24	2	Id.	—	2	08	00	404,35
Muione	XV	164	—	Id.	—	2	67	00	519,05
Valle Castellana	XV	165	—	Id.	—	4	33	00	1.262,63
Id.	XV	22	1 C	Id.	—	4	66	50	1.360,30
Id.	XV	167	—	Id.	—	0	80	00	233,28
Id.	XV	166	B	Id.	—	0	20	20	39,28
Id.	XV	23	B	Prato commercio	—	0	02	00	15,12
Muione	XV	19	2	Seminativo	—	0	22	50	65,59
Id.	XV	163	—	Id.	—	1	85	00	539,46
Id.	XV	19	1	Id.	—	1	37	00	266,33
Id.	XV	19	3	Id.	—	9	28	50	1.036,19
				Totali . . .		117	00	10	32.109,66

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2327 in data 5 settembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 117.00.10 e ad un reddito dominicale di L. 42062,80 (quarantaduemilasessantadue e cent. 80).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Valle Castellana» confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Cassia Vecchia;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 139/1, con i limiti nord, ovest e con parte del limite sud della particella 140, con il limite ovest delle particelle 141/1 e 142/1, con la linea del frazionamento operato sulla particella 143/2, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località «Guado dell'Olmo» confinante:

Nord: con il limite sud della particella 127 (sezione I) e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Rinaldone e con la ferrovia Viterbo-Roma;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada corriera che va in Toscana (S. S. Cassia).

3° Accorpamento in località «Rinaldone» confinante:

Nord, est e *sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Viterbo.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.652.307,15 (undicimilioniseicentocinquantaduemilatrecentosette e centesimi 15), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2738.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Centurione Giulio di Mario, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Centurione Giulio di Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi del l'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Centurione Giulio di Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 120.61.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 192. — PALLA...

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Centurione Giulio di Mario, in comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione dalla Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 324 (N.C.)					
La Ginepraia	5	21	—	Seminativo arborato	II	0	40	70	234,03
Id.	5	22	—	Bosco ceduo	IV	1	03	80	46,71
Id.	5	38	—	Seminativo	III	0	62	10	173,88
Id.	5	39	—	Bosco ceduo	IV	0	47	60	21,42
La Farsica	5	76	—	Vigneto	I	0	40	00	320 —
Id.	5	77	—	Seminativo	III	4	99	80	1.399,44
Id.	5	92	—	Canale	—	0	00	60	—
La Vigna della Carina	6	92	—	Bosco ceduo	IV	0	12	60	5,67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 324 (*N.C.*)					
Spicciano	6	172	—	Uliveto	II	4	33	30	2.708,13
Id.	6	173	—	Fabbricato rurale	—	0	07	50	—
Id.	6	174	—	Seminativo	III	0	14	90	41,72
Id.	6	175	—	Canneto	unica	0	06	20	24,18
Id.	6	176	—	Seminativo	IV	0	06	40	9,60
Id.	6	177	—	Bosco ceduo	IV	1	34	70	60,61
Sasso alla Macina	13	157	—	Pascolo arborato	unica	0	06	90	4,14
Grotte	20	14	—	Seminativo arborato	III	0	36	00	147.60
Il Suvidone	20	16	—	Uliveto	III	0	64	20	237,54
Spicciano	6	178	—	Vigneto	II	0	59	30	400,28
Id.	6	179	—	Seminativo	III	0	27	50	77 —
Banditella	7	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	10	1,83
Id.	7	5	—	Seminativo arborato	II	1	26	40	726,80
Id.	7	6	—	Seminativo	II	0	79	10	316,40
Id.	7	7	—	Uliveto	III	1	26	00	466,20
Querceta	7	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	00	5,11
Id.	7	10	—	Seminativo	II	0	26	50	106 —
Id.	7	11	—	Fabbricato rurale	—	0	05	10	—
Id.	7	12	—	Uliveto	II	1	35	50	846,88
Banditella	7	13	—	Seminativo arborato	II	1	48	80	855,60
Id.	7	87	—	Id.	II	0	42	40	243,80
Id.	7	88	—	Id.	III	0	29	20	119,72
Id.	7	89	—	Uliveto	II	1	3[illegible]	10	869,38
~~Id.~~	~~7~~	~~90~~	~~—~~	~~Id.~~	~~II~~	~~0~~	~~37~~	~~70~~	~~235,63~~
Id.	7	91	—	Seminativo	III	0	86	90	243,32
Id.	7	92	—	Vigneto	II	0	78	50	529,88
Id.	7	93	—	Seminativo arborato	III	1	83	20	751,12
Id.	7	94	—	Pascolo cespugliato	I	0	52	80	13,20
La Querceta	7	110	—	Uliveto	II	1	32	00	825 —
Id.	7	125	—	Seminativo arborato	II	0	52	80	303.60
Santo al Poggio	7	144	—	Uliveto	II	2	57	90	1.611,88
Id.	7	145	—	Vigneto	I	0	25	20	201,60
Id.	7	146	—	Seminativo	III	0	11	20	31,36
Id.	7	147	—	Vigneto	II	1	03	00	695,25
Banditella	7	164	—	Seminativo arborato	III	0	71	80	294,38
La Querceta	7	167	—	Pascolo cespugliato	I	0	64	20	16,05
Banditella	7	178	—	Id.	II	0	57	20	4 —
La Farsica	12	3 (p)	—	Bosco ceduo	I	0	55	02	66,02
Id.	12	11(p)	—	Seminativo	II	1	32	32	529.28
Id.	12	5	—	Seminativo arborato	II	0	95	10	546.83
Id.	12	6	—	Vigneto	II	0	13	40	90,45
Id.	12	12	—	Id.	I	0	39	00	312 —
Id.	12	13	—	Fabbricato rurale	—	0	66	00	—
Id.	12	15	—	Seminativo	III	3	83	10	1.072,68
Id.	12	16	—	Id.	III	0	62	10	173,88
Id.	12	67	—	Vigneto	II	0	54	10	365,18
Santo al Poggio	13	10	—	Bosco alto fusto	II	0	55	40	38,78
Id.	13	20	—	Bosco ceduo	IV	0	32	30	14,53
Id.	13	21	—	Uliveto	III	0	02	80	13,44
Id.	13	22	—	Id.	II	2	46	10	1.538.13
Id.	13	23	—	Vigneto	II	0	91	80	619,65
Sasso alla Macina	13	41	—	Pascolo	II	0	05	60	0,84
S. Giovanni	13	42	—	Uliveto	III	1	62	50	601,25
Id.	13	43	—	Fabbricato rurale	—	0	05	60	—
Id.	13	44	—	Vigneto	II	0	14	10	95,18
Id.	13	52	—	Uliveto	II	0	97	80	611,25
Id.	13	53	—	Vigneto	II	0	25	50	172,13
Santo al Poggio	13	54	—	Pascolo cespugliato	II	0	57	30	4,01
Id.	13	55	—	Vigneto	II	0	05	90	39,83
Il Suvidone	20	17	—	Seminativo	III	0	14	30	40,04
Metata	13	71	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	13	72	—	Uliveto	II	2	00	60	1.253,75
Solatioli	13	87	—	Id.	III	0	38	70	143,19
Id.	13	88	—	Seminativo	IV	4	42	20	663,30
Id.	13	90	—	Seminativo arborato	III	0	51	80	212,38
Id.	13	91	—	Bosco ceduo	IV	4	23	50	190,58
Id.	13	92	—	Seminativo	IV	0	93	00	139,50
Id.	13	93	—	Uliveto	III	0	18	40	68,08
Grotte	13	94	—	Seminativo	IV	1	25	50	188,25
Id.	13	95	—	Bosco ceduo	IV	0	14	70	6,61
S. Giovanni	13	96	—	Fabbricato rurale	—	0	08	80	—
Grotte	13	136	—	Uliveto	IV	5	21	50	1.408,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 324 (*N.C.*)					
Santo al Poggio	13	138	—	Pascolo cespugliato	II	0	56	10	3,93
S. Giovanni	13	139	—	Seminativo	III	1	76	20	493,36
Metata	13	142	—	Seminativo arborato	III	0	26	10	107,01
Solatioli	13	143	—	Id.	IV	0	91	90	229,75
Grotte	13	150	—	Uliveto	III	0	59	80	221,26
Id.	20	244	—	Seminativo	III	0	24	10	67,48
				Totali		78	68	94	28.567,80

L'indennità di espropriazione è di L. 1.575.718,17 (unmilionecinquecentosettantacinquemilasettecentodiciotto e cent. 17), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 331 (*N.C.*)					
Matassina	5	9	—	Seminativo	IV	4	68	80	703,20
Id.	5	10	—	Incolto produttivo	unica	0	89	40	53,64
Id.	5	11	—	Seminativo arborato	II	0	79	70	458,28
Id.	5	12	—	Incolto produttivo	unica	0	49	00	29,40
Id.	5	13	—	Seminativo	IV	1	67	50	251,25
Id.	5	14	—	Id.	IV	1	52	00	228 —
Id.	5	16	—	Id.	IV	1	81	80	272,70
Id.	5	15	—	Seminativo arborato	III	0	65	50	268,55
Id.	5	17	—	Id.	II	0	44	80	257,60
Id.	5	18	—	Vigneto	I	0	26	20	209,60
Id.	5	20	—	Seminativo	III	0	94	50	264,60
Id.	5	30	—	Id.	III	0	30	40	85,12
Id.	5	31	—	Seminativo arborato	II	0	92	90	534,18
Gesseta	5	32	—	Seminativo	III	0	51	60	144,48
Id.	5	33	—	Vigneto	I	0	24	20	193,60
Id.	5	34	—	Seminativo arborato	III	1	97	00	807,70
Id.	5	35	—	Uliveto	I	5	21	30	4.170,40
Matassina	5	47	—	Seminativo	III	4	55	20	1.274,56
Id.	5	48	—	Seminativo arborato	III	0	53	70	220,17
Id.	5	49	—	Seminativo	III	0	69	60	194,88
Id.	5	50	—	Id.	II	1	60	60	642,40
Id.	5	53	—	Vigneto	I	1	10	40	883,20
Id.	5	55	—	Seminativo	II	1	64	20	656,80
Gesseta	5	57	—	Vigneto	I	0	09	10	72,80
Id.	5	58	—	Seminativo	IV	0	90	00	135 —
Id.	5	59	—	Id.	III	0	67	30	188,44
Id.	5	60	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	40	3,74
Id.	5	61	—	Fabbricato rurale	—	0	27	00	—
Id.	5	62	—	Bosco ceduo	III	0	88	10	57,27
Id.	5	78	—	Seminativo	III	1	58	20	442,96
Id.	5	79	—	Uliveto	II	0	44	40	277,50
Id.	5	81	—	Vigneto	II	0	08	80	59,40
Id.	5	82	—	Seminativo arborato	III	1	41	40	579,74
Id.	5	83	—	Bosco ceduo	IV	0	66	00	29,70
Id.	5	89	—	Seminativo	III	0	04	90	13,72
Matassina	5	86	—	Seminativo arborato	II	0	84	10	483,58
				Totali		41	93	00	15.148,16

L'indennità di espropriazione è di L. 839.628,49 (ottocentotrentanovemilaseicentoventotto e cent. 49), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Matassina » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Fondicchio e con il torrente Marmolaio;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Belvedere;

Sud: con la strada comunale Rosignanina;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 11 e 3 (foglio 12), le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est e con il limite nord della particella 4 (foglio 12), con il limite sud-est della particella 44 (foglio 4), con parte del limite sud-est della particella 43 (foglio 4).

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 5.

2° Accorpamento in località « Querceta » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Marmolaio;
Est: con il limite di proprietà;
Sud e *ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Quercete;

3° Accorpamento in località « Banditella » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest delle particelle 95 e 148 (foglio 7), con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Rosignanina;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con le strade vicinali Santo al Poggio e delle Quercete;

4° Accorpamento in località « Solatioli » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Rinchiusi e con la strada comunale Rosignanina;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Pegalaccio e con il torrente Pescera, con il torrente suddetto coincidente con parte del limite nord della particella 105 (foglio 13);

Ovest: con il limite di proprietà.
Si espropria inoltre la particella 125 (foglio 7), situata a nord dell'accorpamento descritto.

5° Accorpamento, in località « Spicciano », confinante:

Nord: con la strada comunale Rosignanina;

Est ed *ovest*: con il limite di proprietà;

Sud: con il torrente Pescera.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 324 (N.C.)	78.68,94	28.567,80	1.575.718,17
Partita n. 331 (N.C.)	41.93 —	15.148,16	839.628,49
Totali . . .	**120.61.94**	**43.715,96**	**2.415.346,66**

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2739.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2429, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 134.15.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 193. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati, Ceriana Majneri Oretta in Vimercati Sanseverino, sorelle, di Carlo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3710 (V.C.)					
Polledrara	IX	24	r	Pascolo	—	1	40	00	65,52
Id.	IX	28	r	Id.	—	25	49	50	1.193,18
Id.	IX	29	r	Id.	—	0	44	30	71,75
Id.	IX	25	r	Id.	—	21	95	80	3.557,20
Id.	IX	27	—	Id.	—	0	93	00	43,52
Id.	IX	23	r	Bosco ceduo	—	0	37	20	22,75
Id.	IX	22	r	Pascolo	—	14	50	30	678,74
Id.	IX	18	r	Pascolo cespugliato	—	14	62	40	684,39
Id.	IX	26	—	Pascolo	—	0	32	50	15,19
Casalino	IX	10	3 r	Seminativo	—	10	49	10	2.039,43
Id.	IX	10	2	Id.	—	40	86	40	7.943,94
Id.	IX	10	1 A (p)	Id.	—	2	74	91	534,43
				Totali		134	15	41	16.850,04

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2429 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 134.15.41 e ad un reddito dominicale di L. 24.116,37 (ventiquattromilacentosedici e cent. 37).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Polledrara », distinto a vecchio catasto alla sezione IX confina:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale di Tuscania;

Est: con parte del limite sud della particella 15 resto, con la maggior parte del limite ovest della particella 16, con il limite nord-ovest della particella 10.1.A, e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Uomo Morto;

Ovest con il limite di proprietà.

Si espropria altresì la particella 29.resto (sezione IX) ubicata a sud del sopradescritto accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.528.251,15 (seimilionicinquecentoventottomiladuecentocinquantuno e cent. 15), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1952, n. 2740.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Tommaso fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cervini Tommaso fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cervini Tommaso fu Alessandro, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 423.65.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cervini Tommaso fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 298 (N.C.)					
S. Alessandro	76	1	—	Bosco ceduo	III	3	66	80	128,38
Id.	76	2	—	Id.	II	7	61	50	456,90
Id.	76	3	—	Incolto produttivo	unica	0	72	60	2,18
Id.	76	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	70	40	17,60
Id.	76	5	—	Seminativo	II	6	06	90	1.213,80
Id.	76	6	—	Uliveto	II	2	09	10	794,58
Id.	76	7	—	Id.	II	1	20	20	456,76
Id.	76	8	—	Uliveto vigneto	II	1	09	80	461,16
Cancelli	76	9	—	Seminativo	II	7	95	40	1.590,80
Id.	76	10	—	Uliveto	II	1	57	50	598,50
Id.	76	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	97	40	24,35
Id.	76	12	—	Uliveto vigneto	II	4	05	90	1.704,78
Aiole	76	13	—	Incolto produttivo	unica	0	27	30	0,82
Id.	76	14	—	Pascolo	II	2	68	00	80,40
Id.	76	15	—	Bosco misto	II	2	64	40	171,86
S. Alessandro	76	16	—	Seminativo	III	3	67	30	514,22
Id.	76	17	—	Uliveto	III	1	32	70	318,48
Id.	76	18	—	Fabbricato rurale	—	0	35	70	—
Id.	76	19	—	Seminativo	III	0	05	20	7,28
Cancelli	76	20	—	Pascolo cespugliato	II	4	88	10	122,02
Id.	76	21	—	Pascolo	I	0	14	80	6,66
Id.	76	22	—	Vigneto	I	0	30	60	283,05
Id.	76	23	—	Uliveto	II	0	47	20	179,36
Id.	76	24	—	Seminativo	II	0	55	70	111,40
Id.	76	25	—	Fabbricato rurale	—	0	24	20	—
Aiole	76	26	—	Pascolo cespugliato	II	5	01	10	125,28
Id.	76	27	—	Incolto produttivo	unica	5	94	20	17,82
S. Alessandro	76	28	—	Pascolo cespugliato	II	4	09	40	102,35
Id.	76	29	—	Bosco misto	II	3	38	10	219,77
Cancelli	76	30	—	Id.	II	3	79	50	246,67
Id.	76	31	—	Id.	III	1	85	50	83,48
Aiole	76	32	—	Bosco ceduo	II	7	41	20	444,72
Id.	76	33	—	Seminativo	IV	0	57	80	40,46
Id.	76	34	—	Id.	IV	0	70	90	49,63
Id.	76	35	—	Uliveto vigneto	III	0	92	30	295,36
Cancelli	77	1	—	Pascolo	II	0	16	50	4,95
Id.	77	2	—	Seminativo	III	1	31	90	184,66
Id.	77	3	—	Pascolo	I	0	51	10	23 —
Id.	77	4	—	Bosco ceduo	III	2	23	10	78,08
Id.	77	5	—	Seminativo	III	1	96	20	274,68
Id.	77	22	—	Bosco ceduo	III	5	48	30	191,88
Id.	77	23	—	Seminativo	III	1	32	80	185,92
Id.	77	24	—	Bosco ceduo	III	3	46	50	121,28
Id.	77	25	—	Seminativo	IV	0	63	20	44,24
Id.	77	26	—	Bosco misto	III	2	71	00	121,94
Id.	77	27	—	Seminativo	IV	0	24	80	17,36

Segue *Partita catastale n.* 298 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cancelli	77	37	—	Pascolo	II	3	50	00	105 —
Id.	77	38	—	Seminativo	III	0	53	50	74,90
Crognoleta	91	1	—	Incolto produttivo	unica	1	35	40	4,06
Id.	91	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	90	8,72
Id.	91	3	—	Bosco ceduo	III	0	67	60	23,66
Id.	91	4	—	Seminativo	III	14	06	40	1.968,96
La Tagliata	91	5	—	Bosco ceduo	II	10	74	20	644,52
Cetina	91	6	—	Incolto produttivo	unica	0	29	40	0,88
Id.	91	7	—	Id.	unica	1	71	80	5,16
Crognoleta	91	8	—	Seminativo	II	0	10	20	20,40
Id.	91	9	—	Bosco ceduo	I	8	94	00	804,60
Id.	91	10	—	Seminativo	III	3	58	70	502,18
Grossola	91	11	—	Id.	III	0	27	10	37,94
Id.	91	12	—	Bosco misto	II	3	76	90	244,99
Id.	91	13	—	Seminativo	III	0	89	50	125,30
Id.	91	14	—	Uliveto vigneto	III	4	38	70	1.403,84
Cetina	91	15	—	Bosco ceduo	II	4	21	30	252,78
Id.	91	16	—	Incolto produttivo	unica	0	73	70	2,21
Id.	91	17	—	Seminativo	III	5	99	70	839,58
Crognoleta	91	19	—	Bosco misto	I	0	59	20	62,16
Id.	91	20	—	Seminativo	III	0	41	20	57,68
Id.	91	21	—	Pascolo	II	0	17	20	5,16
Id.	91	22	—	Seminativo	III	0	74	10	103,74
Id.	91	23	—	Id.	~~III~~	~~1~~	~~36~~	~~40~~	~~190,96~~
Id.	91	24	—	Bosco misto	I	0	48	60	51,04
Id.	91	25	—	Uliveto vigneto	III	1	88	30	602,56
Grossola	91	26	—	Bosco misto	I	1	21	90	127,99
Id.	91	27	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id.	91	28	—	Seminativo	III	0	14	30	20,02
Id.	91	29	—	Id.	IV	1	87	90	131,53
Id.	91	30	—	Bosco misto	I	1	27	30	133,66
Id.	91	31	—	Seminativo arborato	IV	0	35	60	55,18
Id.	91	32	—	Seminativo	III	0	51	30	71,82
Id.	9	33	—	Seminativo arborato	III	0	84	40	202,56
Id.	91	34	—	Uliveto vigneto	III	2	08	60	667,52
Id.	91	35	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Cetina	91	36	—	Bosco ceduo	II	8	97	90	538,74
Id.	91	37	—	Id.	III	9	82	40	343,84
Aiole	92	1	—	Fabbricato rurale	—	0	25	50	—
Id.	92	2	—	Bosco misto	II	4	08	10	265,27
La Cerreta	92	3	—	Id.	II	7	64	50	496,91
Aiole	92	21	—	Bosco ceduo	II	10	83	40	650,04
Id.	92	22	—	Id	II	4	00	10	240,06
Manzine	92	23	—	Seminativo	III	5	88	60	824,04
Id.	92	24	—	Id.	III	0	62	80	87,92
Vigna Nuova	92	25	—	Uliveto vigneto	I	1	53	00	918 —
Id.	92	26	—	Id.	II	2	00	80	843,36
Poggio Martello	92	27	—	Bosco misto	II	7	64	10	496,67
Malafabbra	92	38	—	Bosco ceduo	III	5	66	30	198,21
Pianello della Forna	92	39	—	Seminativo	III	1	39	00	194,20
Id.	92	40	—	Id.	III	0	22	00	30,80
Id.	92	42	—	Id.	III	3	25	00	455 —
Id.	92	43	—	Bosco ceduo	II	5	72	50	343,50
Grossola	105	3	—	Id.	II	0	60	90	36,54
Id.	105	4	—	Seminativo	III	0	69	70	97,58
Id.	105	7	—	Bosco misto	I	0	42	20	44,31
Id.	105	8	—	Bosco ceduo	II	3	06	10	183,66
Id.	105	14	—	Incolto produttivo	unica	0	08	20	0.25
Adrianopoli	105	11	—	Seminativo	III	5	42	69	759,78
Poggio Fanello	104	28	—	Id.	III	1	04	20	145.88
Le Piane	104	29	—	Id.	III	5	03	70	705,18
Grossola	104	30	—	Id.	III	1	80	80	253,12
Id.	104	31	—	Bosco ceduo	II	2	57	10	154,26
Campone	104	33	—	Seminativo	III	18	37	20	2.572.08
Id.	104	34	—	Pascolo arborato	I	0	62	10	37,26
Id.	104	35	—	Bosco misto	III	0	53	50	24,08
Piane	104	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	38	60	9,65
Id.	104	37	—	Bosco misto	II	0	84	60	54,99
Id.	104	38	—	Bosco ceduo	II	1	51	00	90,60
Id.	104	39	—	Pascolo cespugliato	II	3	34	40	83,60
Id.	104	40	—	Vigneto	II	0	28	80	223,20
Id.	104	41	—	Uliveto vigneto	I	1	37	40	824,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 298 (*N.C.*)					
Piane	104	42	—	Uliveto	II	0	28	90	109,82
Id.	104	43	—	Fabbricato rurale	—	0	32	80	—
Id.	104	44	—	Pascolo	II	0	34	80	10,44
Id.	104	45	—	Id.	II	0	11	30	3,39
Id.	104	46	—	Seminativo	III	0	07	60	10,64
Id.	104	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	72	90	18,23
Id.	104	48	—	Seminativo	III	1	93	10	270,34
Id.	104	49	—	Pascolo	II	0	09	70	2,91
Id.	104	50	—	Bosco ceduo	III	4	35	70	152,49
Id.	104	51	—	Seminativo	III	0	14	80	20,72
Id.	104	52	—	Id.	III	0	21	50	30,10
Id.	104	53	—	Vigneto	II	0	25	70	199,18
Id.	104	54	—	Bosco ceduo	II	0	61	00	36,60
Id.	104	55	—	Id.	III	9	59	40	335,80
Id.	104	56	—	Uliveto	II	1	09	50	416,10
Id.	104	57	—	Bosco ceduo	II	0	11	60	6,96
Id.	104	58	—	Uliveto	II	4	45	90	1.694,42
Id.	104	59	—	Seminativo	IV	0	31	40	21,98
Id.	104	60	—	Pascolo arborato	II	0	05	20	1,82
Grossola	105	1	—	Bosco ceduo	III	1	81	10	63,39
Id.	105	2	—	Id.	III	0	51	50	18,02
Id.	105	5	—	Pascolo	II	1	18	80	35,64
Id.	105	6	—	Pascolo cespugliato	II	8	62	60	215,65
Adrianopoli	105	9	—	Seminativo	III	5	68	20	795,48
Id.	105	10	—	Bosco misto	III	4	77	50	214,88
Grossola	105	12	—	Bosco ceduo	III	7	02	70	245,94
Id.	105	13	—	Pascolo cespugliato	II	1	92	60	48,15
Adrianopoli	105	15	—	Seminativo	III	3	18	70	446,18
Id.	105	17	—	Uliveto	III	3	36	50	807,60
Id.	105	18	—	Seminativo	III	0	08	00	11,20
Id.	105	19	—	Fabbr. rur. con la corte n. 20	—	0	19	80	—
Id.	105	20	—	Corte unita al n. 19	—	0	03	30	—
Id.	105	21	—	Seminativo	IV	0	12	00	8,40
Id.	105	22	—	Id.	III	0	67	50	94,50
Id.	105	23	—	Uliveto	III	1	50	10	360,24
Id.	105	24	—	Bosco ceduo	III	1	58	40	55,44
Poggio Alto	105	25	—	Id.	III	2	92	10	102,24
Id.	105	26	—	Pascolo cespugliato	II	16	88	80	422,20
Id.	105	27	—	Seminativo	III	0	19	60	27,44
Adrianopoli	105	28	—	Incolto produttivo	unica	3	48	40	10,45
Id.	105	29	—	Seminativo	III	1	29	60	181,44
Id.	105	30	—	Id.	IV	0	69	40	48,58
Id.	105	31	—	Vigneto	II	0	29	70	230,18
Id.	105	32	—	Seminativo	IV	0	03	70	2,59
Id.	105	33	—	Pascolo cespugliato	II	3	28	00	82 —
Id.	105	34	—	Incolto produttivo	unica	0	30	60	0,92
Id.	105	35	—	Pascolo	II	0	01	20	0,36
Id.	105	37	—	Seminativo	IV	2	23	70	156,59
Poggio Fanello	104	26(p)	—	Bosco ceduo	I	7	43	46	669,12
Id.	104	27	—	Bosco misto	II	0	17	60	11,44
					Totali . . .	423	65	25	43.607,71

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Stazione di Monte Amiata », confina

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Reciola;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Ansedonia;
Ovest: con parte del limite est della particella 51 (foglio 103), con i limiti sud ed est della particella 61 (foglio 103), con il limite est della particella 59 (foglio 103), con parte del limite est della particella 7 (foglio 103), con i limiti sud ed est della particella 32 (foglio 104), con il limite meridionale della particella 21 (foglio 104), con parte del limite sud della particella 23 (foglio 104), con il limite sud-est della particella 24 (foglio 104), con un breve tratto del limite sud-ovest della particella 26 del foglio 104 (in parte inclusa nel piano di esproprio) e con la linea del frazionamento operato sulla particella suddetta, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con un breve tratto della strada provinciale della Grossola, con il limite nord della particella n. 9 (foglio 104), ed infine con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Orcia.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.665.959,60 (diciassettemilioniseicentosessantacinquemilanovecentocinquantanove e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2741.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Colesanti Giuseppe e Teofilo di Luigi, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Colesanti Giuseppe e Teofilo di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2473, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Colesanti Giuseppe e Teofilo di Luigi, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 4.20.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 195. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colesanti Giuseppe e Teofilo di Luigi, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 13100 (*V.C.*)									
Poggio Piegano . . .	X	6	1 (p)	Seminativo	—	0	30	43	88,73

L'indennità di espropriazione è di L. 33.273,75 (trentatremiladuecentosettantatre e cent. 75), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar.	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 11324 (V.C.)					
Riello	III	1066	1	Vigna	—	0	43	20	209,95
Id.	III	1067	—	Seminativo olivato	—	0	24	90	129,96
Id.	III	1069	—	Id.	—	0	29	60	154,51
Id.	III	1070	—	Vigna	—	0	73	80	557,93
Id.	III	1071	—	Seminativo vitato	—	0	99	00	445,50
Id.	III	1066	2	Vigna	—	0	89	80	678,89
Id.	III	1068	—	Seminativo olivato	—	0	12	00	43,20
Id.	III	1735	—	Id.	—	0	17	60	91,87
				Totali		3	89	90	2.311,81

L'indennità di espropriazione è di L. 959.166,75 (novecentocinquantanovemilacentosessantasei e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Riello » confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Riello;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Poggio Piegano » confinante:

Nord-est e *sud*: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (sezione X) la cui parte ovest rimane alla ditta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 13110 (V.C.)	0.30.43	88,73	33.273,75
Partita n. 11324 (V.C.)	3.89.90	2.311,81	959.166,75
In complesso	4.20.33	2.400,54	992.440,50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Collavoli Domenico fu Vittorio, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Collavoli Domenico fu Vittorio, per i terreni indicati nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Collavoli Domenico fu Vittorio, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 10.11.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 196. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Collavoli Domenico fu Vittorio, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà del l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie ettari	are	centiarie	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 355 (N. C.)						
Banditelle	72	30(p)	—	Seminativo	AA 1 A 3	II	10	11	54	4.450,80

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento in località « Banditelle », adiacente alla statale Aurelia confina

Nord-est con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà;
Sud con un tratto della strada comunale di Casalappi e con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà e con un breve tratto della strada nazionale Aurelia;
Nord-ovest: con una retta frazionante la particella n. 30 (foglio 72) e normale alla strada statale Aurelia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.468.764 (unmilionequattrocentosessantottomilasettecentosessantaquattro), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Colonna Fabrizio fu Prospero, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Colonna Fabrizio fu Prospero, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

onfronti di Colonna Fabrizio fu Prospero, relativo i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia i Roma), per una superficie di ettari 94.27.10, specicamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente ecreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono traferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Iaremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti rticoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità i espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 197. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Colonna Fabrizio fu Prospero, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 67257 (V.C.)			
Lucchina	100	2	—	Pascolo	26	84	367,16
Id.	100	4	—	Id.	47	91	655,42
Id.	100	5	—	Id.	88	40	3.695,12
Id.	100	6	—	Id.	121	30	2.903,92
Id.	100	6	1	Id.	32	00	1.337,60
Id.	100	7	—	Prato	38	68	2.498,73
Id.	100	8 (p)	—	Pascolo	36	00	1.504,80
Id.	100	11 (p)	—	Id.	47	51	650,01
Id.	100	12 (p)	—	Seminativo	49	05	1.174,14
Id.	100	3	—	Pascolo	444	06	10.630,80
Id.	100	1	—	Bosco ceduo	10	96	141,59
				Totali	942	71	25.559,29
				Pari ad Ha. 94.27.10			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Lucchina », distinto a vecchio catasto alla mappa 100, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà, con il fosso dell'Acquasona e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8, 11 e 12, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con la strada vicinale che dalla tenuta di Mazzalupetto conduce alla borgata Ottavia e con il limite di proprietà coincidente in parte con detta strada;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.602.860,80 (diecimilioniseicentoduemilaottocentosessanta e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Concialini Antonio di Arturo, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Concialini Antonio di Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto):

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi del l'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Concialini Antonio di Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 21.66.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 198. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Concialini Antonio di Arturo, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1556 (N. C.)					
Molinellaccio	6	11	—	Seminativo	II	8	40	40	3.193,52
Podere Rigone	4	52	—	Id.	II	5	50	50	2.091,90
Id.	4	34(p)	—	Id.	II	7	75	44	2.946,66
				Totali		21	66	34	8.232,08

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Braccagni » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:
Nord e *nord-est* con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest della particella 14 (foglio 6);
Sud-est e *sud:* con il limite di proprietà;
Sud-ovest con la ferrovia Roma-Pisa.

2° Accorpamento, confinante:
Nord e *nord-est:* con la ferrovia Roma-Pisa;
Est: con il limite di proprietà;
Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 4), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Rigone.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.716.586,40 (duemilionisettecentosedicimilacinquecentottantasei e centesimi 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2745.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 66 e 30 agosto 1951, n. 926.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione del 5 settembre 1951, n. 2334, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti, compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente di braccia quadre 95.110.321 pari ad ettari 3239.63.82 corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 3379.09.10.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 200. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 11580 *(V C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	Q	151	103	Pastura	—	862982	2.805, 16
	Q	150	102	Lavorativo nudo	—	1729853	14.228, 64
	Q	149					
	Q	154	106	Pastura	—	278490	864, 64
	Q	155	107	Lavorativo nudo	—	1609368	13.032, 24
	Q	156					
	Q	158	108	Id.	—	539284	4.800, 96
	Q	157					
	Q	159	109	Pastura	—	429748	1.396, 84
	Q	148	101	Lavorativo nudo	—	288840	2.334, 72
	Q	147	100	Id.	—	427538	3.454, 32
	Q	146	99	Pastura	—	21110	63, 04
	Q	160	110	Id.	—	152722	210, 60
	Q	166	112	Lavorativo nudo	85976	727876	5.895, 12
	Q	165			641900	—	—
	Q	161	111	Id.	—	2292994	18.538, 80
	Q	164					
	Q	170					
	Q	162					
	Q	163					
	Q	22	14	Pastura	—	4320	9, 28
	Q	173	118	Lavorativo nudo	—	1603680	12.965, 04
	Q	167	113	Pastura	—	34700	112, 72
	Q	169	115	Id.	—	89540	272, 48
	Q	171	116	Id.	—	61760	185, 32
	Q	172	117	Id.	—	45600	136, 72
	Q	44	31	Id.	—	1733088	3.755, 56
	Q	43					
	Q	42					
	Q	41					
	Q	37	27	Prato	—	26096	382, 72
	Q	38	28	Pastura	—	14400	15, 52
	Q	39	29	Prato	—	212764	3.119, 20
	Q	36	26	Pastura	—	26800	67, 80
	Q	35 II	25	Prato	—	165112	2.181, 76
	Q	35	24	Pastura	—	209252	529, 20
	Q	34	23	Prato	—	84480	1.214, 24
	Q	33	22	Pastura	—	320932	1.043, 28
	Q	32	133	Prato	—	49448	724, 48
	Q	31	21	Id.	—	143420	2.102, 24
	Q	30	19	Id.	—	274560	4.024, 96
	Q	181	146	Pastura	—	28780	93, 52
	Q	179	144	Prato	—	136	2, 08
	Q	17	10	Pastura	—	164928	416, 88
	Q	18 II	11	Pastura macchiosa	—	12804	15, 60
	Q	19	13	Id.	—	13124	15, 84
	Q	18	12	Pastura e fonte	—	186002	470 —
	Q	20	123	Casetta	—	108	—
	Q	177	142	Pastura	—	8674	22 —
	Q	27	132	Id.	—	168192	241, 92
	Q	175	140	Id.	—	59252	85, 32
	Q	26	16	Id.	—	20992	31, 72
	Q	2	2	Id.	—	49008	123, 96
	Q	5	5	Orto esente	—	2700	—
	Q	4	131	Orto	—	4108	121, 32
	Q	6	6	Orto esente	—	3200	—
	Q	3	3	Orto	—	2700	79, 80
	Q	1	1	Pastura	—	26760	80, 32
	Q	8 p	120	Casa e annessi	—	3264	—
	Q	15	8	Prato olivato	—	135240	1.850, 24
	Q	15 II	9	Pastura con olivi	—	64320	337, 92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
Segue *Partita catastale n.* 11580 (*V.C.*)							
	Q Q	13 14	7	Coltivato a vite e a prato . .	—	68624	811, 68
	Q Q Q Q	71 72 73 74p	125	Casa ed annessi	—	3312	—
	Q	140	95	Lavorativo nudo	—	270200	1.819, 68
	Q Q	141 142	96	Prato	—	642100	2.880, 16
	Q Q	144 145	98	Pastura	—	69782	151, 40
	Q	143	97	Lavorativo nudo	—	2578840	17.267, 52
	Q Q Q	139 138 137	94	Id.	—	1351604	6.690, 96
	Q	136	93	Id.	—	129456	1.277, 28
	Q Q	130 129	90	Pastura	—	515550	1.117, 12
	Q	131	91	Prato	—	335116	3.853, 28
	Q Q Q	126 127 128	89	Pastura	—	924856	3.006, 48
	Q	125	88	Lavorativo nudo	—	194370	1.307, 76
	Q	113	129	Casetta	—	—	—
	Q	104p	74	Pastura	—	1565991	3.770, 72
	Q	105p	75	Id.	—	1126697	2.713 —
	Q	106	76	Id.	—	665616	2.416, 80
	Q	107	77	Giuncheto.	—	5040	1, 48
	Q	108	78	Pastura	—	86616	281, 64
	Q	109	79	Lavorativo nudo	—	823708	5.506, 56
	Q	110	80	Id.	—	470178	3.166, 96
	Q Q	111 116	81	Id.	—	885284	5.957, 04
	Q	112	82	Id.	—	2751670	18.516, 72
	Q Q Q Q	114 115 118 119	83	Pastura	—	856674	2.784, 88
	Q Q	117 122	84	Id.	—	393608	1.279, 56
	Q Q	120 121	85	Lavorativo nudo	—	110988	745, 68
	Q	135	92	Id.	—	77956	512, 40
	Q	124	86	Id.	—	160330	1.077, 36
	Q	123	87	Pastura e macchia .	—	428520	1.031, 76
	Q	51p	36	Lavorativo nudo	—	28184	190, 48
	Q Q	50p 49	35	Id.	—	166696	1.120, 84
	Q Q	48 47	34	Marrucheto	—	178446	268, 56
	Q	46	33	Pastura	—	839138	2.015, 48
	Q	45	32	Id.	—	1039726	2.253, 08
	Q	53p	39	Ceduo . . .	—	5874	16, 04
	Q	54p	40	Pastura	—	139263	334, 40
	Q	55	41	Id.	—	102872	260, 04
	Q	56	42	Prato . . .	—	55320	635, 04
	Q	57	43	Id. .	—	252304	2.683, 52
	Q	57 II	44	Pastura . .	—	197824	539, 56
	Q	58	45	Id. . .	—	12370	40, 36
	Q	65	47	Id.	—	14204	42, 52
	Q Q Q	62 63 64	46	Id.	—	9500	31, 08
	Q	66	48	Prato . . .	—	68760	690, 72
	Q	67	49	Pastura . . .	—	20068	48, 16
	Q	68	50	Id. . . .	—	44944	113, 60
	Q	69	51	Pastura olivata	—	58784	123, 12
	Q	70	52	Pastura	—	18000	39, 08

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		Reddito Dominicale Lire

Segue Partita catastale n. 11580 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		Reddito Dominicale Lire
	Q	75	53	Pastura e nudo	—	26388	61, 96
	Q	75 II	54	Ceduo	—	24320	52, 28
	P	2	2	Pastura	—	372458	709, 76
	P	4	4	Vetriciaie	—	16644	4, 84
	P	6	7	Pastura vetriciaie	—	20 08	22 —
	P	7	8	Prato	—	45034	532, 32
	P	8	5	Id.	—	182398	1.884 —
	P	8 II	6	Pastura	—	182736	265, 88
	P	9	9	Pastura con marruche	—	1686976	3.046, 44
	P	10	10	Id.	—	299328	540, 64
	P	17	12	Pastura	—	788[illegible]0	113, 80
	P	11	11	Id.	—	839458	1.819, 20
	P	12					
	P	18	13	Id.	—	282492	610, 60
	P	19					
	P	20	14	Pastura con marruche	—	93872	135, 64
	P	21	15	Lavorativo nudo	—	714454	5.414, 88
	P	22					
	P	24					
	P	23	16	Id.	—	47100	357, 84
	P	25	17	Pastura	—	1271652	3.070, 64
	P	26	18	Lavorativo nudo	—	1125700	12.949, 44
	P	26 II	21	Pastura	—	162508	351, 84
	P	14	19	Id.	—	1312848	2.844, 92
	P	16	22	Pastura con vetrici	—	359854	390, 08
	P	13	93	Casa rurale	—	660	—
	P	33	28	Pastura	—	111676	363, 28
	P	33 II	29	Lavorativo nudo	—	188332	1.409, 76
	P	34	30	Id.	—	628556	4.705, 68
	P	35	31	Pastura	—	394366	680, 16
	P	36	32	Lavorativo nudo	—	78644	588, 72
	P	37	33	Id.	—	157904	1.181, 04
	P	44	39	Id.	—	35560	239, 28
	P	45	40	Pastura	—	76392	138 —
	P	42	94	Casa rurale	—	480	—
	P	116	96	Pastura	—	78702	170, 40
	P	117	97	Id.	—	21840	47, 52
	P	29	24	Pastura con cerri	—	161884	434, 40
	R	1	1	Pastura	—	4532	9, 72
	R	2	2	Id.	—	9570	20, 72
	R	4					
	R	3	17	Magazzino	—	792	—
	R	11	8	Lavorativo	—	116458	677, 76
	Q	152	104	Pastura macchiosa	—	262216	402 —
	Q	153	105	Id.	—	409272	631, 36
	Q	168	114	Vetriciaie	—	455572	137, 16
	Q	40	30	Id.	—	44050	134, 40
	Q	30 II	20	Pastura	—	165280	238, 68
	Q	28	17	Id.	—	283576	921, 88
	Q	29	18	Id.	—	17340	18, 76
	Q	59	124	Casa annessi e resede	11580	14178	—
	Q	60		Casa e annessi	242	—	—
	Q	61		Orto	2356	—	—
	P	3	3	Pastura	—	146320	316, 84
	P	15	20	Id.	—	935856	2.028 —
	P	31	26	Id.	—	490196	1.593, 40
	P	30	25	Lavorativo nudo	—	4690[illegible]58	35.236, 08
	P	32	27	Pastura macchiosa	—	512038	924, 68
	P	38	34	Lavorativo nudo	—	487442	4.744, 80
	P	39	35	Pastura con vetrici	—	1767010	2.552, 88
	P	40	36	Pastura	—	3648	8, 20
	P	41	37	Ceduo	—	850890	2.132, 08
	P	43	38	Lavorativo nudo	—	367570	2.601, 84
	P	46	41	Pastura	—	831464	1.802, 08
	P	47	42	Lavorativo nudo	—	1204482	8.104, 80
	P	70	63	Pastura	26046	62346	150, 32
	P	71			1728	—	—
	P	72			34572	—	—
	P	74	64	Id.	—	87894	212, 32

Segue *Partita catastale n.* 11580 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	P	75	65	Pastura	—	307166	584,48
	P	76	66	Id.	—	16168	38,64
	P	78	68	Id.	—	81832	195.36
	P	80			—	15572	37,20
	P	82	70	Id.	—	423412	917,56
	P	83	71	Id.	—	47266	119.48
	P	87	72	Pastura con marruche	—	17940	32,40
	P	86			—	14896	26,92
	P	85			—	11058	19.96
	P	89p	73	Ceduo	—	145163	364,28
	P	91	75	Id.	—	26200	61,92
	P	92	76	Id.	—	27406	64.24
	P	93	77	Pastura	—	174032	1.952,20
	P	94	78	Ceduo	—	244816	631,08
	P	95	79	Id.	—	22744	57,04
	P	96	80	Pastura	—	131644	309,08
	P	97	81	Pastura e bosco	—	27296	61 —
	P	98	82	Pastura	—	77226	181,44
	P	99	83	Pastura e bosco	—	26511	59,20
	P	100	84	Id.	—	19570	42,60
	P	101	85	Id.	—	5040	11,20
	P	102	86	Pastura	14740	48736	123,12
	P	103			33996	—	—
	P	104	87	Ceduo	—	98514	247,68
	P	105	88	Pastura boschiva	5184	7920	22,32
	P	106			2736	—	—
	P	107	89	Pastura	—	217102	470,44
	P	111	91	Pastura con marruche	504764	—	—
	P	112			184004	922938	2.221,92
	P	110			234170	—	—
	P	59	101	Pastura	—	53992	155,92
	P	60	102	Id.	—	2632	7,64
	P	129	112	Ceduo	—	51000	133.76
	P	130	113	Id.	—	15050	39,48
	P	131	114	Pastura	—	3000	7,20
	P	73	103	Id.	—	69196	165,96
	O	8	8	Pastura e sodo	—	302188	654.88
	O	11	10	Lavorativo	11966	293006	1.087,20
	O	12			281040	—	—
	O	13	11	Id.	459134	—	—
	O	13 II			31500	868194	3.374,64
	O	15			376120	—	—
	O	16			1440	—	—
	O	14	12	Pastura	—	747646	2.160,20
	O	17	13	Lavorativo	—	63072	233,76
	O	18	14	Id.	—	44404	165,12
	O	19	15	Id.	—	76698	270 —
	O	21	17	Pastura	—	20872	60.24
	R	7	4	Id.	—	71524	180,76
	R	8	5	Lavorativo	—	77000	447,60
	R	9	6	Pastura	—	23668	59,80
	R	12	9	Id.	135544	231316	501,32
	R	13			95772	—	—
	O	3	3	Lavorativo	—	102930	377,68
	P	28 p	23	Pastura macchiosa	—	1544746	2.480,40
	O	4	4	Pastura sodiva	—	297874	860,76
	O	5	5	Lavorativo	—	220152	835,92
	O	20	16	Marrucheto	—	1359532	1.563,28
	O	22	18	Ceduo	—	9864540	23.715.36
	Q	25	15	Pastura macchiosa	—	330124	529,92
	Q	9	120	Casa ed annessi	—	9396	—
	Q	90p	66	Pastura macchiosa	—	45506	91,36
	Q	76p	54	Ceduo	—	1709829	3.675,92
	Q	52p	37	Id.	—	600528	1.210,56
	Q	52 pII	38	Pastura	—	462510	667.88
	P	1	1	Vetriciaie	—	296256	89,16
	P	114	94	Bosco ceduo	—	15322	38,32
	R	5p	3	Lecceto	—	2554494	6.390.32
	R	10p	7	Bosco ceduo	—	64608	162 —
	P	48	43	Marrucheto	—	317852	478,44

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 11580 (*V.C.*)			
	P	77p	67	Ceduo	—	658057	1.648,68
	P	79p	68	Pastura	—	214593	512,32
	P	84p	71	Id.	—	784806	1.983,92
	P	88p	72	Pastura marruche	—	300052	541,84
	P	108p	90	Ceduo	—	513770	1.285,20
	P	109p	90	Id.	—	117433	293,76
	P	90p	74	Id.	—	331011	829,44
	P	81p	69	Id.	—	1589984	6.483,76
	P	49p	44	Id.	—	1692899	4.412,16
	O	1p	1	Pastura con querci	—	1378164	3.732,04
	O	9p	8	Pastura e sodo	—	91169	197,56
	Q	—	130	Casetta e annessi	—	9252	esente
	Q	132	130	Sodo	768	—	esente
	Q	133	130	Casa	2904	—	esente
	Q	134	130	Sodo	5580	—	esente
				Totali	—	95110321	400.232 —
				Pari ad Ha. 3239.63.82			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2334 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 3379.09.10 e ad un reddito dominicale di L. 764.361,36 (settecentosessantaquattromilatrecentosessantuno e cent. 36).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « La Marsigliana », confina:

Nord: con il fiume Albegna, con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Cannucceto;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 49 (sezione P), la cui parte est rimane alla ditta, con un breve tratto della via Vecchia di Manciano, con parte del limite ovest della particella 81 (sezione P), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 81, 79 e 77 (sezione P), linea che segue il margine del bosco, che resta escluso dal presente accorpamento, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Maremmana n. 74, con il fosso Sgrilla, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1 (sezione O), linea che segue il margine del bosco, che resta escluso dal presente accorpamento, con il limite di proprietà, con la strada Dogana, con il limite sud della particella 6 e con parte del limite sud della particella 7 (sezione O), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 9 (sezione O), linea che segue il margine del bosco, che resta escluso dal presente accorpamento, con la strada di Poggio Fuoco, con il limite di proprietà coincidente con il torrente Elsa;

Sud: con il torrente Elsa, coincidente in parte con il limite di proprietà, con parte del limite nord della particella 10 (sezione R) e con la linea del frazionamento operato sulla particella stessa, la cui parte sud rimane alla ditta, con il torrente Elsa e con il fosso Citernone, con il limite nord della particella 16 (sezione R) e con parte del limite est della particella 20 (sezione R), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (sezione R), linea che segue il margine del bosco che resta escluso dal presente accorpamento, con il torrente Elsa, con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 5 (sezione R), linea che segue il margine del bosco che resta escluso dal presente accorpamento, con il torrente Elsa, con la linea spezzata del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 5 (sezione R), linea che segue il margine del bosco, che resta escluso dal presente accorpamento, ancora con il torrente Elsa, con la linea spezzata del frazionamento operato per la quarta volta sulla particella 5 della sezione R (linea che segue in parte il margine del bosco ed in parte il corso attuale del fosso Cameroncino) la cui parte sud rimane alla ditta e la parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il torrente Elsa, con la linea spezzata del frazionamento operato per la quinta volta sulla particella 5 (sezione R), linea che segue il margine del bosco che resta escluso dal presente accorpamento, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 76 (sezione Q), linea che attualmente delimita il bosco dall'uliveto, parte del quale ricade nel corpo di esproprio e parte nei terreni costituenti il terzo residuo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (sezione Q), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 54 (sezione Q), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 53 (sezione Q), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della particella 52 (sezione Q), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 50, 51 e 52 (sezione Q) le cui parti sud-ovest ricadono sui terreni costituenti il terzo residuo, la suddetta linea di frazionamento segue il tracciato attuale della strada vicinale Capalbio Marsigliana, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 105 (sezione Q) la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 52 (sezione Q) e sulla particella 5211 (sezione Q), le cui parti ovest sono comprese nel corpo di esproprio; la linea spezzata dei frazionamenti delle particelle 105, 52 e 5211 (sezione Q) segue il tracciato attuale della strada vicinale Capalbio Marsigliana;

Ovest: con la linea di frazionamento operato per la terza volta sulla particella 52 (sezione Q) la cui parte sud ricade sui terreni costituenti il terzo residuo, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 90 e 104 (sezione Q) le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, i frazionamenti, delle due particelle predette, sono determinati dall'attuale corso del fosso Radicatino, con il limite di proprietà che segue in parte la strada vicinale della Dogana.

Dal detto accorpamento è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno boschivo delimitato come appresso:

Nord: dalla linea del frazionamento operato sulla particella 108 (sezione P), linea che segue il margine del bosco, e da parte del limite est di detta particella; da un breve tratto del limite sud-ovest della particella 110 (sezione P), dalla linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 109, 90, 84, 88 e 89 (sezione P), linea che segue il margine del bosco, dal fosso Sgrilla, dalla linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1 (sezione O), linea che segue il margine del bosco;

Est: dalla linea del frazionamento operato sulla particella 1 (sezione O), linea che segue il margine del bosco;

Sud: dai fossi Poggio della Penna e Sgrilla, dalla linea del frazionamento operato sulla particella 89 (sezione P), linea che segue il margine del bosco, da un breve tratto della strada statale Maremmana n. 74, dalla linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 88 e 90 (sezione P), linea che segue il margine del bosco, e nuovamente dalla strada statale Maremmana n. 74;

Ovest: dalla strada statale Maremmana n. 74.

Sono escluse inoltre dall'esproprio le particelle 23 e 24 (sezione Q), 76 in parte (sezione Q) e 28 in parte (sezione P) essendo fabbricati dichiarati urbani per effetto della delibera n. 2334 in data 5 settembre 1951 della Commissione censuaria centrale.

Resta, infine, esclusa dall'esproprio la particella 7 (sezione Q) essendo stata riconosciuta fabbricato urbano.

L'indennità di espropriazione è di L. 197.908.256,70 (centonovantasettemilioninovecentottomiladuecentocinquantasei e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2746.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio parte dei terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 1276.57.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 199. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea-Carlo fu Tommaso, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 291 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Camponi	17	34	—	Vigneto	II	0	16	10	128,80
Id.	17	35	—	Id.	II	0	12	90	103,20
Id.	17	44	—	Seminativo	IV	0	08	00	22,40
Id.	17	45	—	Vigneto	II	0	19	10	152,80
Solaio d'Isola	23	42	—	Pascolo	I	0	96	00	62,40
Id.	23	53	—	Id.	I	0	31	40	20,41
Id.	23	54	—	Incolto produttivo	unica	0	54	60	7,64
Le Ville	25	9	—	Seminativo	IV	2	84	70	483,99
Id.	25	10	—	Id.	III	0	87	40	262,20
Solaio di Ragone	25	36	—	Id.	V	0	19	20	15,36
Le Marutte	26	1	—	Pascolo	II	0	23	90	8,37
Id.	26	2	—	Seminativo	IV	1	30	90	222,53
Id.	26	4 (p)	—	Id.	IV	5	37	40	913,58
Le Capanne	26	35	—	Seminativo arborato	IV	2	05	90	576,52
Id.	26	40	—	Id.	III	3	07	70	1292,34
Id.	26	43	—	Seminativo	III	0	11	30	33,90
Id.	26	44	—	Seminativo arborato	II	4	98	60	2866,95
Id.	26	45	—	Id.	III	0	19	00	79,80
Id.	26	46	—	Id.	III	0	89	50	375,90
Id.	26	47	—	Incolto produttivo	unica	2	30	70	32,30
Le Ville	25	11	—	Vigneto	III	0	04	00	18 —
Id.	25	18	—	Id.	III	0	05	40	24,30
Id.	25	19	—	Seminativo	III	0	06	50	19,50
Id.	25	20	—	Vigneto	III	0	26	30	118,35
Id.	25	21	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	70	2,04
Id.	25	22	—	Id.	unica	0	12	00	1,56
Id.	25	23	—	Seminativo	IV	49	51	30	8417,21
Il Banditello	25	27	—	Pascolo cespugliato	unica	0	10	70	1,39
La Sughera	25	28	—	Fabbricato rurale	—	0	38	40	—
Id.	25	29	—	Seminativo	IV	2	76	50	470,05
Ragoncino	26	10	—	Seminativo arborato	III	0	05	10	21,42
Id.	26	11	—	Id.	III	0	06	30	26,46
Id.	26	12	—	Id.	III	0	06	60	27 72
Le Capanne	26	28 (p)	—	Seminativo	IV	31	16	60	5298,22
Id.	26	32	—	Pascolo	II	0	05	70	2 —
Id.	26	33	—	Id.	I	0	69	30	45,05
Id.	26	34	—	Seminativo	III	0	28	00	84 —
Id.	26	56	—	Pascolo arborato	II	0	08	90	3,56
Id.	26	59	—	Seminativo	III	0	18	10	54,30
Id.	26	60	—	Pascolo cespugliato	unica	1	13	00	14,69
Torrente Foce	33	9	—	Incolto produttivo	unica	0	75	80	10,61
Id.	33	10	—	Id.	unica	0	22	00	3,08
Bacio della Mammorda	33	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	43	40	5,64
Id.	33	13	—	Id.	unica	0	29	90	3,89
Id.	33	14	—	Prato	unica	0	65	40	137,34
Id.	33	15	—	Id.	unica	0	35	10	73,71
Id.	33	17	—	Pascolo arborato	unica	0	14	40	5,76
Rio Pratini	33	18	—	Id.	unica	0	08	10	3,24
Id.	33	19	—	Seminativo	V	3	46	50	277,28
Id.	33	20	—	Pascolo arborato	unica	0	14	00	5,60
Id.	33	21	—	Pascolo cespugliato	unica	0	43	50	5,66
Bacio della Mammorda	33	22	—	Prato	unica	0	20	10	42,21
Id.	33	23	—	Pascolo cespugliato	unica	1	62	60	21,14
Id.	33	24	—	Id.	unica	0	05	00	0,65
Id.	33	26	—	Seminativo	III	1	42	70	428,10
Vezzano	33	27	—	Id.	III	0	57	80	173,40
Id.	33	28	—	Uliveto	I	0	74	90	599,20
Le Quercie	33	29	—	Seminativo arborato	III	0	40	20	168,84
Id.	33	30	—	Seminativo	IV	6	61	60	1124,72
Id.	33	31	—	Pascolo arborato	unica	0	03	00	1,20
Podere Vezzano	33	33	—	Fabbricato rurale	—	0	07	90	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue Partita catastale n. 291 (N.C.)					
Podere Vezzano	33	35	—	Vigneto	II	0	05	40	43,20
Id.	33	36	—	Oliveto	I	0	22	50	180 —
Id.	33	38	—	Seminativo arborato	II	0	66	30	381,23
Solatio di Pievina	33	40	—	Seminativo	IV	1	95	60	332,52
Il Vallone di Verzano	33	48	—	Id.	III	0	29	80	89,40
Id.	33	49	—	Id.	IV	3	64	80	620,16
Id.	33	51	—	Id.	III	0	26	50	79,50
Id.	33	52	—	Seminativo arborato	III	0	48	60	204,12
Id.	3	53	—	Seminativo	III	0	08	30	24,90
Podere Verzano	33	56	—	Seminativo arborato	III	0	34	20	143,64
Torrente Foce	33	58	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	40	0,57
Bacio della Mammorda	33	60	—	Seminativo	IV	2	69	70	458,49
Verzano	33	61	—	Seminativo arborato	III	0	33	80	141,96
Id.	33	62	—	Fabbricato rurale	—	0	09	70	—
Le Querce	33	64	—	Corte	—	0	04	80	—
Podere Verzano	33	65	—	Pascolo arborato	unica	0	03	10	1,24
Id.	33	65	—	Oliveto	II	0	43	30	248,98
Id.	33	68	—	Id.	III	0	34	80	146,16
Id.	33	69	—	Seminativo arborato	III	0	22	90	96,18
Vallone di Verzano	33	72	—	Seminativo	III	1	08	80	326,40
Id.	33	73	—	Oliveto	II	0	45	10	259,33
Bacio di Isola	34	1	—	Incolto produttivo	unica	1	14	10	15,97
Torrente	34	2	—	Incolto sterile	—	0	16	40	—
Bacio di Isola	34	3	—	Incolto produttivo	unica	1	13	10	15,83
Id.	34	4	—	Seminativo	III	2	59	80	779,40
Id.	34	5	—	Seminativo arborato	III	1	47	50	619,50
Id.	34	6	—	Seminativo	V	3	75	50	300,40
Podere d'Isola	34	7	—	Fabbricato rurale	—	0	11	70	—
Id.	34	8	—	Seminativo	III	0	06	30	18,90
Id.	34	9	—	Id.	IV	1	89	10	321,47
Id.	34	10	—	Fabbricato rurale	—	0	34	80	—
Id.	34	11	—	Seminativo	V	1	01	90	81,52
Id.	34	12	—	Pascolo	II	9	03	10	316,09
Id.	34	13	—	Seminativo arborato	III	4	63	20	1.945,44
Id.	34	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	10	1,83
Id.	34	15	—	Id.	unica	1	16	40	15,13
Id.	3	16	—	Pascolo	I	2	67	70	174,01
Id.	34	17	—	Seminativo	V	4	74	10	379,28
Botro al Piano	34	18	—	Id.	IV	1	77	50	301,75
Id.	34	19	—	Pascolo arborato	unica	0	08	50	3,40
Piano colle all'Asino	34	20	—	Seminativo arborato	III	4	51	50	1.896,30
Podere d'Isola	34	21	—	Seminativo	V	5	56	50	445,20
Podere Vessano	34	22	—	Id.	IV	5	11	30	869,21
Botro al Piano	34	23	—	Seminativo arborato	III	2	73	80	1.149,96
Id.	34	24	—	Pascolo arborato	unica	0	13	90	5,56
Podere colle dell'Asino	34	25	—	Incolto produttivo	unica	0	14	30	2 —
Botro al Piano	34	26	—	Pascolo arborato	unica	0	06	90	2,76
Podere colle all'Asino	34	27	—	Seminativo arborato	IV	0	35	30	98,84
Id.	34	28	—	Seminativo	IV	7	24	00	1.230,80
Id.	34	29	—	Id.	IV	3	70	90	630,53
Id.	34	30	—	Id.	V	1	84	20	147,36
Id.	34	31	—	Id.	III	0	59	20	177,60
Il Piano	34	32	—	Id.	IV	0	43	90	74,63
Podere colle all'Asino	34	35	—	Pascolo	II	0	75	50	26,43
Bacio d'Isola	34	40	—	Seminativo	IV	1	22	90	208,93
Id.	34	41	—	Pascolo	I	0	49	40	32,11
Podere d'Isola	34	42	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	34	43	—	Pascolo arborato	unica	0	15	60	6,24
Colle d'Asino	34	44	—	Id.	unica	0	12	70	5,08
Botro al Piano	34	45	—	Seminativo	III	0	69	00	207 —
Podere d'Isola	35	1	—	Incolto produttivo	unica	1	73	90	24,35
Id.	35	2	—	Seminativo	III	1	65	30	495,90
Id.	35	3	—	Aia	—	0	11	40	—
Id.	35	4	—	Seminativo	IV	0	40	20	68,34
Id.	35	5	—	Id.	III	0	71	30	213,90
Id.	35	6	—	Seminativo arborato	III	8	40	80	3.531,36
Id.	35	7	—	Incolto produttivo	unica	0	32	60	4,56
Podere Raganone	35	8	—	Seminativo	IV	1	57	20	267,24
Id.	35	9	—	Incolto produttivo	unica	0	23	80	3,33
Id.	35	10	—	Pascolo	I	4	08	00	265,20

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
L'Infrascata	35	11	—	Pascolo	II	1	40	60	49,21
Id.	35	12	—	Id.	II	0	97	90	34,27
Id.	35	13	—	Seminativo	IV	11	09	20	1.885,64
Id.	35	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	90	0,51
Podere colle all'Asino	35	26	—	Seminativo	IV	6	39	30	1.086,81
Id.	35	27	—	Fabbricato rurale	—	0	14	90	—
Id.	35	28	—	Seminativo	IV	4	16	20	707,54
Id.	35	29	—	Id.	IV	10	48	90	1.783,13
Id.	35	30	—	Id.	III	0	63	70	191,10
Podere Raganone	35	31	—	Incolto produttivo	unica	0	04	90	0,69
Podere d'Isola	35	36	—	Seminativo	III	0	34	60	103,80
Id.	35	37	—	Pascolo arborato	unica	0	06	50	2,60
Podere Ragano	35	38	—	Pascolo	II	3	94	70	138,15
Infrancata	35	39	—	Id.	I	0	16	30	10,60
Poggio Maggiore	35	40	—	Seminativo	V	1	21	80	97,44
Colle d'Asino	35	43	—	Pascolo	I	0	39	00	25,35
Id.	35	44	—	Aia	—	0	18	70	—
Verzano	41	15	—	Pascolo	II	0	74	90	26,22
Id.	41	37	—	Seminativo	V	12	59	30	1.007,44
Solatio di Pavina	41	44	—	Id.	IV	0	53	60	91,12
Id.	41	45	—	Id.	IV	0	43	20	73,44
Id.	41	49	—	Id.	IV	1	14	80	195,16
La Pievina	41	66	—	Id.	IV	6	13	80	1.043,46
Id.	41	80	—	Id.	IV	1	28	40	218,28
Carta	41	177	—	Castagneto da frutto	I	1	21	10	326,97
Id.	41	178	—	Uliveto	II	0	27	40	157,55
Putrai	41	182	—	Seminativo arborato	II	0	53	80	309,75
Carta	41	186	—	Id.	III	0	16	50	69,30
Id.	41	188	—	Seminativo	III	0	07	60	22,80
Id.	41	189	—	Castagneto da frutto	II	0	06	80	12,92
Puntone	41	197	—	Seminativo arborato	III	0	21	40	89,88
Id.	41	200	—	Castagneto da frutto	I	0	14	60	39,42
Verzano	41	208	—	Seminativo	V	2	53	30	202,64
Id.	41	211	—	Id.	V	0	88	90	71,12
Id.	41	213	—	Pascolo	II	2	49	00	87,15
Solatio di Pierina	41	216	—	Seminativo	III	0	23	00	69 —
Verzano	41	235	—	Id.	IV	1	19	30	202,81
Il Puntone	41	236	—	Pascolo	I	0	00	12	0,08
Piano dei Fagioli	42	6	—	Seminativo	III	0	07	10	21,30
Id.	42	7	—	Id.	III	0	15	60	46,80
Id.	42	19	—	Seminativo arborato	III	0	88	40	371,28
Pievina	42	23	—	Seminativo	IV	1	41	40	240,38
Putrai	42	27	—	Seminativo arborato	III	0	61	60	258,72
Id.	42	30	—	Id.	III	0	37	50	157,59
Id.	42	31	—	Seminativo	IV	2	01	60	342,72
Pianergoli	42	96	—	Id.	IV	0	01	30	2,21
Id.	42	98	—	Id.	III	0	18	60	55,80
Fasacchio	42	99	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	20	0,68
Campi Soldi	42	114	—	Pascolo	II	0	64	30	22,51
Fascecchio	42	116	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	40	1,22
Id.	42	119	—	Id.	unica	0	10	60	1,38
Gli Spareti	42	124	—	Pascolo arborato	unica	1	37	20	54,88
La Svoltina	42	125	—	Seminativo	V	3	90	20	312,16
Fascecchia	42	126	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	50	0,72
Id.	42	127	—	Seminativo	IV	0	73	80	125,46
Id.	42	129	—	Pascolo arborato	unica	0	00	86	0,34
Id.	42	130	—	Pascolo cespugliato	unica	0	11	50	1,50
Id.	42	131	—	Seminativo	IV	0	96	50	164,05
Id.	42	132	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	90	0,38
Id.	42	133	—	Pascolo arborato	unica	0	04	50	1,80
Pietraia	42	136	—	Id.	unica	0	05	10	2,04
Pian dei Fagioli	42	139	—	Id.	unica	0	04	00	1,60
Id.	42	140	—	Seminativo	IV	0	24	10	40,97
Spareti	42	145	—	Pascolo arborato	unica	0	38	80	15,52
Id.	42	146	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	60	3,72
Colle all'Asino	43	1	—	Seminativo	IV	6	55	60	1.114,52
Id.	43	2	—	Id.	III	0	73	50	220,50
Id.	43	3	—	Id.	IV	0	90	10	153,17
Id.	43	4	—	Id.	IV	0	89	90	152,83
Botro della Pancetta	43	10	—	Id.	IV	8	14	30	1.384,31

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Potro della Pancetta	43	20	—	Seminativo . . .	IV	7	12	90	1.211,93
Str. Fecciano-Poderino	43	21	—	Id. .	V	4	05	20	324,16
Str. di Montalcino	43	25	—	Id.	IV	0	39	00	66,30
Id. .	43	26	—	Pascolo	I	0	04	90	3,19
Id. . . .	43	27	—	Seminativo	V	0	98	70	78,96
Str. Panaceto-Spedaletto	43	29	—	Pascolo	II	0	08	70	3,05
Id.	43	30	—	Seminativo	V	5	27	30	421,84
Str di Montalcino	43	31	—	Pascolo .	I	0	24	40	15,86
Str. di Molino .	43	33	—	Corte . .	—	0	03	30	—
Poggione dell'Opera	44	11	—	Pascolo	I	14	56	30	946,60
Id.	44	12	—	Seminativo	IV	2	15	20	365,84
Id.	44	13	—	Pascolo cespugliato	unica	0	36	60	4,76
Id. . . .	44	15	—	Seminativo	V	4	04	90	323,92
Piamenti	44	16	—	Pascolo .	II	4	50	90	157,82
Botro di colle all'Asino	45	2	—	Seminativo	III	0	31	60	94,80
Id. .	45	3	—	Id.	IV	9	32	90	1.585,93
Id. . .	45	4	—	Id.	III	0	17	50	52,50
Il Poderino	45	9	—	Id.	IV	11	78	30	2.003,11
Casa Fabbri	45	15	—	Prato	unica	0	01	80	3,78
Id.	45	20	—	Id.	unica	0	45	20	94,92
Torrente Foscecchio	45	21	—	Seminativo	III	2	12	50	637,50
Str. Prov. Volterrana	45	22	—	Pascolo	II	0	46	00	16,10
Torrente Foscecchio	45	23	—	Incolto produttivo	unica	0	42	20	5,91
Str. Fecciano-Poderino	45	24	—	Seminativo	IV	9	65	10	1.640,67
Str. Prov. Volterrana	45	25	—	Seminativo arborato	II	3	19	30	1.835,98
I Luperelli	46	38 (p)	—	Seminativo	IV	2	00	00	340 —
Torrente Ragone	46	40	—	Incolto produttivo	unica	0	22	50	3,15
Piano dell'Arpino	46	56	—	Seminativo arborato	III	4	65	20	1.953,84
Id. .	46	57	—	Seminativo .	III	0	50	70	152,10
Id.	46	60	—	Id.	III	0	26	60	79,80
Piano della Casa Nuova	46	61 (p)	—	Pascolo arborato	unica	0	42	65	17,06
Botro Arpino	46	63	—	Seminativo arborato	III	0	64	40	270,48
Id. . .	46	64	—	Seminativo	III	0	12	10	36,30
Podere Nuovo . .	46	66	—	Id.	II	0	03	00	13,50
Doccia Nuova . . .	62	26	—	Bosco misto	II	1	94	90	116,94
Podere Verzano	33	67	—	Bosco ceduo	IV	0	03	10	1,24
Torrente Ragone	46	73	—	Prato	unica	0	28	00	58,80
Piano dell'Arpino .	46	79	—	Pascolo arborato	unica	0	34	80	13,92
Podere delle Case Nuove	46	82	—	Seminativo	III	0	41	70	125,10
Pietracarpia	47	15	—	Pascolo	I	0	72	20	46,93
Id.	47	18	—	Pascolo cespugliato	unica	4	11	10	53,44
Id.	47	19	—	Pascolo arborato	unica	0	99	50	39,80
Putracaspia	47	32	—	Incolto produttivo	unica	0	66	20	9,27
Id.	47	33	—	Pascolo cespugliato	unica	0	61	10	7,94
Id.	47	34	—	Fabbricato rurale	—	0	12	90	—
Id.	47	35	—	Corte .	—	0	09	40	—
Id.	47	36	—	Seminativo .	IV	0	02	40	4,08
Id.	47	37	—	Pascolo arborato	unica	1	12	40	44,96
Id.	47	38	—	Pascolo	I	2	52	60	164,19
Id.	47	39	—	Pascolo cespugliato	unica	0	73	90	9,61
Id.	47	40	—	Pascolo arborato	unica	0	16	50	6,60
Id.	47	43	—	Seminativo	V	1	91	80	153,44
Id.	47	44	—	Pascolo arborato	unica	2	80	50	112,20
Id. .	47	45	—	Seminativo	V	0	99	70	79,76
Caprareccia	47	46	—	Fabbricato rurale	—	0	20	00	—
Id.	47	47	—	Pascolo	I	0	49	60	32,24
Fonte Carestia	47	48	—	Pascolo cespugliato	unica	1	20	50	15,67
Capannaccia	47	51	—	Id.	unica	2	86	10	37,19
Id.	47	52	—	Id.	unica	0	82	50	10,73
Fonte Carestia	47	53	—	Pascolo	I	0	62	00	40,30
Id.	47	54	—	Seminativo	IV	0	43	50	73,95
Id. .	47	55	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	00	48	—
Id. .	47	56	—	Seminativo arborato .	IV	2	80	40	785,12
Id. .	47	58	—	Incolto sterile	—	0	55	30	—
Id. .	47	60	—	Pascolo arborato	unica	0	10	90	4,36
Le Piane	47	61	—	Id.	unica	0	36	00	14,40
Id.	47	62	—	Seminativo	III	0	64	50	193,50
Id.	47	63	—	Id.	III	2	08	40	625,20
Id. .	47	64	—	Seminativo arborato . .	II	0	33	30	191,48
Id.	47	65	—	Id.	III	0	29	50	123,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 291 *(N.C.)*					
Le Piane	47	66	—	Pascolo	I	0	09	10	5,92
Id.	47	67	—	Seminativo	IV	1	36	10	231,37
Id.	47	68	—	Seminativo arborato	III	0	98	00	411,60
Id.	47	69	—	Fabbricato rurale	—	0	43	30	—
Id.	47	70	—	Seminativo	III	0	70	10	210,30
Id.	47	71	—	Id.	III	0	53	40	160,20
Id.	47	72	—	Seminativo arborato	III	1	36	40	572,88
Id.	47	73	—	Pascolo arborato	unica	0	74	30	29,72
Pietracaspia	47	80	—	Pascolo cespugliato	unica	0	35	40	4,60
Id.	47	81	—	Id.	unica	0	09	30	1,21
Id.	47	82	—	Seminativo	III	0	07	80	23,40
Id.	47	83	—	Pascolo arborato	unica	1	29	50	51,80
Id.	47	84	—	Pascolo cespugliato	unica	0	39	40	5,12
Masso	47	85	—	Id.	unica	0	20	00	2,60
Botro della Carestia	47	87	—	Pascolo arborato	unica	1	39	60	55,84
Le Piane	47	88	—	Pascolo	I	0	61	70	40,11
Id.	47	89	—	Pascolo cespugliato	unica	0	10	70	1,39
Id.	47	90	—	Pascolo	I	0	74	70	48,56
Il Puntone	49	7	—	Pascolo arborato	unica	0	03	00	1,20
Botriggine	49	10	—	Castagneto da frutto	I	0	51	70	139,59
Il Puntone	49	11	—	Pascolo arborato	unica	0	02	60	1,04
Id.	49	20	—	Seminativo	IV	1	22	70	208,59
Id.	49	21	—	Pascolo	II	0	25	10	8,79
Id.	49	22	—	Seminativo	IV	1	95	40	333,03
La Castagneta	49	37	—	Castagneto da frutto	I	0	09	70	26,19
Botriggine	49	47	—	Pascolo arborato	unica	0	03	10	1,24
La Castagneta	49	48	—	Castagneto da frutto	III	0	27	00	21,60
Botriggine	49	62	—	Id.	I	0	01	60	4,32
Id.	49	63	—	Seminativo	III	0	04	30	12,90
Castagneta	49	76	—	Uliveto	II	0	24	70	142,03
Id.	49	77	—	Castagneto da frutto	I	0	07	60	20,52
Id.	49	78	—	Id.	II	0	04	60	8,74
Id.	49	82	—	Seminativo	IV	0	37	90	64,43
Le Noci	49	83	—	Pascolo arborato	unica	0	01	70	0,68
Id.	49	87	—	Seminativo	IV	0	15	50	26,35
Id.	49	111	—	Seminativo arborato	III	0	21	10	88,62
Id.	49	112	—	Seminativo	IV	0	65	00	110,50
Poggiarello	49	149	—	Id.	III	0	03	00	9 —
Argilla	49	154	—	Seminativo arborato	II	0	24	00	138 —
Il Poggio	49	155	—	Fabbricato rurale	—	0	06	70	—
Id.	49	156	—	Id.	—	0	11	00	—
Id.	49	157	—	Seminativo arborato	III	0	53	50	224,70
Fichi Neri	49	162	—	Uliveto	II	0	36	70	211,03
Le Noci	49	163	—	Castagneto da frutto	I	0	22	20	59,94
Id.	49	165	—	Uliveto	II	0	41	40	238,05
Id.	49	299	—	Id.	I	0	18	10	144,80
Le Caselle	49	335	—	Seminativo	IV	0	10	00	17 —
Id.	49	351	—	Seminativo arborato	IV	0	68	80	192,64
Id.	49	379	—	Id.	IV	0	12	60	35,28
Puntone	49	406	—	Pascolo arborato	unica	0	12	10	4,84
Il Poggio	49	432	—	Seminativo arborato	II	0	54	40	312,80
Le Noci	49	433	—	Pascolo arborato	unica	0	02	30	0,92
Le Caselle	49	468	—	Seminativo	IV	0	17	30	29,41
La Svoltina	50	1	—	Pascolo arborato	unica	0	23	90	9,56
Id.	50	2	—	Id.	unica	0	05	90	2,36
Gli Spareti	50	7	—	Pascolo cespugliato	unica	1	12	10	14,57
Id.	50	8	—	Id.	unica	2	26	00	29,38
Id.	50	9	—	Id.	unica	1	41	10	18,34
La Svoltina	50	10	—	Seminativo arborato	III	1	41	00	592,20
Id.	50	11	—	Pascolo	II	2	20	60	77,21
Id.	50	12	—	Pascolo arborato	unica	3	37	00	134,80
Id.	50	13	—	Seminativo	IV	1	46	00	248,20
Id.	50	19	—	Id.	V	1	22	30	97,84
Id.	50	20	—	Id.	V	0	38	50	30,80
Id.	50	22	—	Id.	IV	0	38	30	65,11
Fecciano	50	23	—	Uliveto	II	1	64	80	947,60
Id.	50	24	—	Aia	—	0	14	60	—
Id.	50	25	—	Pascolo cespugliato	unica	3	05	50	39,72
Id.	50	26	—	Seminativo	IV	2	52	40	429,08
Id.	50	27	—	Seminativo arborato	II	2	97	60	1.711,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue Partita catastale n. 291 (N.C.)					
Doccia Nuova	50	28	—	Seminativo	IV	0	82	40	140,08
Id.	50	30	—	Seminativo arborato	IV	1	81	80	509,04
Id.	50	31	—	Seminativo	V	1	39	00	111,20
Id.	50	32	—	Fabbricato rurale	—	0	10	50	—
Id.	50	33	—	Pascolo	I	0	18	80	12,22
Id.	50	34	—	Seminativo	IV	1	38	00	234,00
Id.	50	35	—	Seminativo arborato	V	2	28	40	388,28
Agnano	50	36	—	Seminativo	IV	0	07	90	13,43
Id.	50	37	—	Id.	IV	0	08	30	14,11
Id.	50	38	—	Seminativo arborato	IV	0	48	80	130,64
Id.	50	39	—	Id.	IV	0	53	00	148,[illegible]
Id.	50	40	—	Seminativo	IV	1	87	80	319,26
Fecciano	50	42	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Svoltina	50	43	—	Seminativo	IV	0	02	40	4,08
Banditacce	50	44	—	Pascolo arborato	unica	1	24	80	49,92
Id.	50	46	—	Pascolo cespugliato	unica	0	63	50	8,26
Svoltina	50	48	—	Pascolo arborato	unica	0	07	10	2,04
Fecciano	50	49	—	Seminativo	V	0	61	70	49,36
Id.	50	50	—	Pascolo	I	1	92	30	125 —
Doccia Nuova	50	51	—	Pascolo arborato	unica	0	32	90	13,16
Id.	50	52	—	Id.	unica	0	12	60	5,04
Agnano	50	53	—	Seminativo	V	0	16	00	12,80
Piaggio all'Orco Buono	51	1	—	Id.	III	1	46	00	438 —
Id.	51	2	—	Id.	III	1	45	90	437,70
Id.	51	3	—	Id.	III	0	68	80	206,40
Id.	51	4	—	Id.	III	2	72	80	818,40
Pog All'Orco al Bacio	51	5	—	Incolto produttivo	unica	0	11	50	1,61
Id.	51	6	—	Id.	unica	0	10	50	1,47
Id.	51	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	26	90	3,50
Id.	51	8	—	Id.	unica	0	04	30	0,56
Id.	51	9	—	Id.	unica	0	12	60	1,64
Id.	51	10	—	Id.	unica	0	04	20	0,55
Id.	51	11	—	Id.	unica	0	09	60	1,25
Id.	51	12	—	Id.	unica	0	39	80	5,17
Id.	51	13	—	Seminativo	III	0	65	50	196,50
Id.	51	14	—	Pascolo arborato	unica	0	04	60	1,84
Id.	51	15	—	Pascolo cespugliato	unica	0	21	70	2,82
Id.	51	16	—	Seminativo	IV	38	17	70	6.490,09
Id.	51	17	—	Pascolo arborato	unica	0	01	20	0,48
Pog all'Orco Solatio	51	18	—	Prato	unica	0	02	20	4,62
Id.	51	19	—	Pascolo arborato	unica	0	58	90	23,56
Id.	51	20	—	Id.	unica	0	44	90	17,96
Id.	51	21	—	Seminativo	III	5	20	80	1.562,40
Id.	51	22	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	0,80
Id.	51	23	—	Id.	unica	0	31	40	12,56
Feccianino	51	24	—	Pascolo cespugliato	unica	2	10	30	27,34
Id.	51	25	—	Pascolo arborato	unica	0	18	20	7,28
Id.	51	26	—	Prato	unica	0	33	10	69,51
Croce	51	27	—	Seminativo arborato	III	9	56	50	4.017,30
Id.	51	28	—	Seminativo	III	2	91	50	874,50
Fecciano	51	29	—	Id.	III	2	86	30	866,46
Id.	51	30	—	Id.	III	0	08	80	26,40
Id.	51	32	—	Seminativo arborato	III	3	57	70	1.502,34
Feccianino	51	33	—	Fabbricato rurale	—	0	27	00	—
Id.	51	34	—	Pascolo	I	0	48	40	31,46
Id.	51	35	—	Uliveto	II	0	44	50	255,88
Id.	51	36	—	Seminativo arborato	II	0	36	60	210,45
Id.	51	37	—	Canneto	unica	0	04	00	12 —
Fecciano	51	38	—	Seminativo	III	0	55	50	166,50
Id.	51	39	—	Id.	III	0	90	60	271,80
Id.	51	40	—	Uliveto	II	4	33	20	2.490,90
Croce	51	41	—	Pascolo arborato	unica	0	14	30	5,72
Id.	51	42	—	Seminativo	IV	4	79	40	814,98
Id.	51	43	—	Pascolo arborato	unica	0	35	20	14,08
Id.	51	44	—	Fabbricato rurale	—	0	35	80	—
Poggio all'Orco Solatio	51	45	—	Pascolo arborato	unica	0	03	00	1,20
Id.	51	46	—	Seminativo	IV	0	95	50	162,35
Id.	51	47	—	Pascolo arborato	unica	0	04	50	1,80
Id.	51	48	—	Pascolo	II	0	16	60	5,81
Id.	51	49	—	Pascolo arborato	unica	0	10	00	4 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

Poggio all'Orco Solatio	51	50	—	Seminativo	IV	0	89	10	151,47
Id.	51	51	—	Incolto produttivo	unica	0	08	30	1,16
Id.	51	52	—	Id.	unica	0	06	20	0,87
Ferrianino	51	53	—	Pascolo cespugliato	unica	0	44	50	5,79
Id.	51	54	—	Pascolo arborato	unica	0	20	30	8,12
Id.	51	55	—	Seminativo arborato	III	1	00	40	421,68
Id.	51	56	—	Pascolo arborato	unica	0	06	10	2,44
Croce	51	57	—	Seminativo	III	1	00	90	302,70
Id.	51	58	—	Pascolo arborato	unica	0	05	90	2,36
Id.	51	59	—	Id.	unica	0	02	90	1,16
Id.	51	60	—	Id.	unica	0	12	00	4,80
Id.	51	61	—	Uliveto	III	1	94	40	816,48
Ferrianino	51	62	—	Pascolo	I	0	04	80	3,12
Id.	51	63	—	Seminativo	III	0	20	90	62,70
Poggio all'Ante	52	1	—	Pascolo arborato	unica	5	99	90	239,96
Panaceta a Solatio	52	2	—	Seminativo	IV	24	90	80	4.234,36
Id.	52	3	—	Id.	III	0	70	80	212,40
Id.	52	4	—	Id.	III	3	06	90	920,70
Id.	52	5	—	Incolto produttivo	unica	0	20	10	2,81
Id.	52	6	—	Id.	unica	0	58	80	8,23
Id.	52	7	—	Prato	unica	0	16	70	35,07
Id.	52	8	—	Incolto produttivo	unica	0	06	20	0,87
Piano dei Quercioli	52	9	—	Seminativo	II	0	10	00	45 —
Id.	52	10	—	Vigneto	III	0	15	40	69,30
Id.	52	11	—	Incolto produttivo	unica	0	02	40	0,34
Id.	52	13	—	Vigneto	III	0	03	00	13,50
Id.	52	14	—	Pascolo arborato	unica	0	07	20	2,88
Id.	52	15	—	Seminativo	III	0	32	70	98,10
Id.	52	16	—	Incolto produttivo	unica	0	20	80	2,91
Id.	52	17	—	Id.	unica	0	15	40	2,16
Id.	52	18	—	Seminativo	III	0	32	50	97,50
Id.	52	19	—	Prato	unica	0	34	90	73,29
Id.	52	20	—	Seminativo	III	1	01	80	305,40
Id.	52	21	—	Seminativo arborato	II	25	80	80	14.839,60
Id.	52	22	—	Incolto produttivo	unica	0	03	50	0,49
Id.	52	23	—	Id.	unica	0	20	70	2,90
Poggio all'Ante	52	24	—	Id.	unica	2	68	80	37,63
Panaceta a Solatio	52	25	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	50	0,85
Piano dei Quercioli	52	26	—	Pascolo arborato	unica	0	12	00	4,80
I Quercioli	53	2	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	80	1,14
Civettoia	53	3	—	Seminativo arborato	III	0	86	00	361,20
Id.	53	4	—	Incolto produttivo	unica	0	13	20	1,85
I Quercioli	53	5	—	Seminativo arborato	IV	1	38	90	388,92
Civettoia	53	6	—	Seminativo	III	0	76	80	230,40
I Quercioli	53	7	—	Pascolo arborato	unica	0	35	50	14,20
Civettoia	53	8	—	Pascolo	I	0	12	80	8,32
Id.	53	9	—	Id.	I	0	72	20	46,93
I Quercioli	53	10	—	Uliveto	III	1	64	60	691,32
Civettoia	53	11	—	Pascolo cespugliato	unica	2	63	70	34,28
I Quercioli	53	12	—	Seminativo	IV	44	20	30	7.514,51
Id.	53	13	—	Pascolo	II	0	85	40	29,89
Id.	53	14	—	Fabbricato rurale	—	0	44	00	—
Ponte Ragone	53	15	—	Pascolo	I	0	35	00	22,75
I Quercioli	53	16	—	Seminativo	III	3	19	80	959,40
Ponte Ragone	53	17	—	Id.	III	1	33	40	400,20
Id.	53	18	—	Incolto produttivo	unica	0	20	90	2,93
Id.	53	19	—	Pascolo cespugliato	unica	1	55	50	20,22
Id.	53	20	—	Pascolo	II	0	08	80	3,08
Id.	53	21	—	Seminativo	IV	25	67	50	4.364,75
Id.	53	23	—	Pascolo cespugliato	unica	0	19	90	2,59
Id.	53	24	—	Pascolo arborato	unica	0	51	70	20,68
Id.	53	29	—	Prato	unica	0	22	00	46,20
Civettoia	53	34	—	Incolto produttivo	unica	0	49	40	6,92
I Quercioli	53	35	—	Seminativo	III	0	79	00	237 —
Id.	53	36	—	Incolto produttivo	unica	0	22	40	3,14
Id.	53	37	—	Seminativo	III	0	13	00	39 —
Id.	53	38	—	Pascolo arborato	unica	0	03	40	1,36
Id.	53	39	—	Incolto produttivo	unica	0	57	50	8,05
Podere Ragone	53	40	—	Pascolo	II	0	38	40	13,44
Id.	53	41	—	Incolto produttivo	unica	0	16	20	2,27

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Foglio	Mappa	Sub.	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Piano della Fascecchia	54	1	—	Incolto produttivo	unica	0	12	40	1,74
Id.	54	2	—	Seminativo	III	1	59	10	477,30
Id.	54	3	—	Incolto produttivo	unica	0	66	60	9,32
Id.	54	4	—	Seminativo arborato	II	13	09	40	7.529,05
Il Colle	54	6	—	Seminativo	IV	16	69	80	2.838,66
Podere Nuovo	54	12	—	Pascolo	I	1	47	20	95,68
Il Colle	54	13	—	Incolto produttivo	I	0	16	90	2,37
Id.	54	14	—	Seminativo arborato	III	1	42	50	598,50
Id.	54	15	—	Id.	IV	1	04	60	177,82
Torrente Ragone	54	16	—	Incolto produttivo	unica	0	20	70	2,90
Il Colle	54	17	—	Id.	unica	0	93	00	13,02
Id.	54	19	—	Seminativo arborato	III	1	61	80	679,56
Botro di Serraspina	55	1	—	Pascolo cespugliato	unica	0	38	00	4,94
La Casetta	55	2	—	Pascolo	II	0	15	60	5,46
Id.	55	3	—	Pascolo arborato	unica	0	08	10	3,24
Botro di Serraspina	55	4	—	Pascolo	I	1	72	00	111,80
La Casetta	55	5	—	Id.	II	0	07	80	2,73
Id.	55	6	—	Pascolo cespugliato	unica	1	20	10	15,61
Id.	55	7	—	Pascolo	I	0	72	20	46,93
Botro di Serraspina	55	8	—	Id.	II	0	07	50	2,63
Id.	55	9	—	Seminativo	V	9	34	70	747,76
Id.	55	10	—	Pascolo	II	0	56	40	19,74
Pian Pantano	55	11	—	Pascolo cespugliato	unica	0	94	50	12,29
Id.	55	12	—	Id.	unica	0	09	20	1,20
Id.	55	13	—	Id.	unica	0	27	60	3,59
Botro di Serraspina	55	14	—	Pascolo	II	0	48	40	16,94
Id.	55	15	—	Id.	II	0	15	10	5,29
Id.	55	16	—	Id.	II	0	18	30	6,41
Id.	55	17	—	Id.	II	0	53	50	18,73
Pian Pantano	55	18	—	Seminativo arborato	III	1	26	50	531,30
Id.	55	19	—	Pascolo	I	1	37	30	89,25
Id.	55	20	—	Seminativo arborato	III	2	30	60	968,52
Botro di Serraspina	55	21	—	Pascolo	II	0	18	20	6,37
Pian Pantano	55	22	—	Id.	II	0	05	30	1,86
Id.	55	23	—	Id.	I	0	67	30	43,75
Id.	55	24	—	Pascolo cespugliato	unica	0	69	90	9,09
Id.	55	25	—	Id.	unica	0	81	40	10,58
Id.	55	26	—	Pascolo	I	1	01	30	65,85
Botro di Serraspina	55	27	—	Id.	II	0	11	30	3,93
Id.	55	28	—	Id.	II	0	66	00	23,10
Id.	55	29	—	Seminativo	V	10	43	80	835,04
Id.	55	30	—	Pascolo	II	0	04	70	1,65
Id.	55	31	—	Id.	II	1	47	10	51,49
Id.	55	32	—	Id.	II	0	04	90	1,72
Id.	55	33	—	Id.	II	0	19	60	6,86
Id.	55	34	—	Id.	II	0	90	20	31,57
Id.	55	35	—	Id.	II	0	49	40	17,29
Id.	55	36	—	Id.	II	0	06	20	2,17
Id.	55	37	—	Id.	II	0	11	20	3,92
Id.	55	38	—	Id.	II	0	29	20	10,22
Id.	55	39	—	Id.	II	0	21	60	7,56
Pian Pantano	55	40	—	Seminativo	V	14	45	70	1.156,56
Id.	55	41	—	Pascolo arborato	unica	6	11	80	244,72
Botro di Serraspina	56	42	—	Pascolo	II	0	81	80	28,63
Id.	55	43	—	Pascolo arborato	unica	2	27	50	91 —
Id.	55	44	—	Pascolo	II	2	08	60	73,01
Id.	55	45	—	Pascolo cespugliato	unica	0	29	50	3,84
Id.	55	46	—	Id.	unica	1	70	90	22,22
Id.	55	47	—	Id.	unica	0	94	40	12,27
Pian Pantano	55	48	—	Pascolo	I	5	33	90	347,04
Botro di Serraspina	55	49	—	Id.	II	1	08	80	38,08
Id.	55	50	—	Id.	I	0	86	10	55,97
Id.	55	51	—	Pascolo cespugliato	unica	0	42	00	5,46
Id.	55	52	—	Pascolo	II	0	20	10	7,04
Id.	55	53	—	Id.	I	1	39	30	90,55
Id.	55	66	—	Pascolo cespugliato	unica	0	65	80	8,55
Le Banditine	56	7	—	Pascolo arborato	unica	0	05	40	2,16
Le Bandite	56	8	—	Seminativo arborato	III	0	64	20	269,64
Id.	56	9	—	Id.	II	5	24	60	3.016,45
Bandite	56	13	—	Id.	IV	0	16	10	45,08

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Banditine	56	15	—	Seminativo	III	0	34	70	104,10
Id.	56	17	—	Id.	III	0	95	00	285 —
Id.	56	18	—	Pascolo arborato	unica	0	12	70	5,08
Id.	56	19	—	Seminativo	IV	6	76	00	1.149,20
Bandite	56	20	—	Id.	IV	4	69	40	797,98
Id.	56	21	—	Pascolo arborato	unica	0	02	50	1 —
Id.	56	22	—	Pascolo cespugliato	unica	0	53	40	6,94
Id.	56	26	—	Id.	unica	0	53	40	6,94
Id.	56	28	—	Seminativo	II	0	35	00	157,50
Le Banditine	56	31	—	Pascolo arborato	unica	1	05	90	42,36
Id.	56	32	—	Seminativo	IV	1	41	00	240,72
Id.	56	33	—	Pascolo arborato	unica	0	11	60	4,64
Id.	56	34	—	Seminativo	IV	4	19	10	712,47
Id.	56	36	—	Id	III	0	78	00	234 —
Id.	56	37	—	Incolto sterile	—	0	23	10	—
Id.	56	38	—	Pascolo	II	0	10	40	3,64
Bandite	56	39	—	Seminativo	IV	1	66	60	283,22
Banditine	56	40	—	Pascolo cespugliato	unica	0	66	00	8,58
Id.	56	41	—	Id.	unica	0	25	70	3,34
Bandite	56	42	—	Fabbricato rurale	—	0	43	40	—
Banditine	56	43	—	Id.	—	0	17	60	—
Bandite	56	44	—	Incolto sterile	—	0	68	80	—
Id.	56	45	—	Pascolo	II	0	65	90	23,07
Id.	56	46	—	Id.	II	1	92	60	67,41
Id.	56	47	—	Id.	II	0	27	20	9,52
Id.	56	48	—	Id.	I	0	12	50	8,13
Id.	56	49	—	Seminativo	V	3	19	50	255,92
Id.	56	50	—	Pascolo cespugliato	unica	0	93	00	12,09
Id.	56	51	—	Pascolo	I	0	29	60	19,24
Id.	56	52	—	Incolto sterile	—	0	10	60	—
Id.	56	53	—	Pascolo arborato	unica	0	26	60	10,64
Id.	56	54	—	Pascolo	II	1	17	90	41,27
Id.	56	55	—	Id.	II	0	18	40	6,44
Id.	56	56	—	Id.	I	0	67	90	44,14
Banditine	56	62	—	Id.	I	1	86	70	121,36
Id.	56	63	—	Seminativo	III	0	63	10	189,30
Id.	56	64	—	Id.	V	1	83	70	146,96
Id.	56	65	—	Incolto sterile	—	0	17	70	—
Id.	56	66	—	Id.	—	0	06	90	—
Id.	56	67	—	Seminativo	V	2	62	20	209,76
Id.	56	68	—	Pascolo cespugliato	unica	0	19	00	2,47
Id.	56	69	—	Pascolo	II	0	20	10	7,04
Id.	56	70	—	Id.	I	0	19	20	12,48
Id.	56	71	—	Id.	I	2	75	10	178,82
Bandite	56	72	—	Seminativo	V	8	29	00	663,20
Id.	56	73	—	Id.	III	0	53	60	160,80
Id.	56	74	—	Pascolo arborato	unica	0	18	00	7,20
Banditine	56	80	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	20	1,85
Id.	56	81	—	Pascolo	I	0	56	80	36,92
Id.	56	82	—	Id.	II	0	30	30	10,61
Id.	56	83	—	Id.	I	0	18	70	12,16
Botro ai Masso	57	3	—	Pascolo cespugliato	unica	1	03	20	13,42
Strada della Rocca	57	8	—	Id.	unica	0	15	50	2,02
Il Fabbroncino	57	10	—	Id.	unica	0	31	00	4,03
La Carestia	57	11	—	Pascolo arborato	unica	1	95	60	78,24
Id	57	13	—	Id.	unica	0	29	00	11,60
Id.	57	14	—	Id.	unica	0	87	90	35,16
Le Piane	57	19	—	Seminativo	V	1	76	50	141,04
Id.	57	20	—	Id.	III	3	00	10	900,30
Str. Muino-La Rocca	57	24	—	Pascolo arborato	unica	1	03	90	41,56
Id.	57	25	—	Pascolo	I	1	82	60	118,69
I Debbi	57	29	—	Pascolo arborato	unica	0	11	90	4,76
Id.	57	30	—	Pascolo	I	3	05	10	198,32
Torrente Fosce	57	31	—	Pascolo arborato	unica	0	90	70	36,28
I Debbi	57	32	—	Vigneto	III	0	11	80	53,10
Id.	57	33	—	Pascolo arborato	unica	1	19	90	47,96
Id.	57	34	—	Id.	unica	1	40	90	56,36
Torrente Fosce	57	37	—	Seminativo	IV	0	76	40	129,88
I Debbi	57	38	—	Pascolo arborato	unica	0	18	90	7,56
Torrente Fosce	57	39	—	Seminativo	IV	0	79	00	134,30

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Botro del Confine	57	41	—	Pascolo arborato	unica	2	14	70	85,88
Id.	57	42	—	Id.	unica	0	28	70	11,48
Le Faete	57	57	—	Id.	unica	0	66	30	26,52
Id.	57	69	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	40	0,05
I Debbi	57	71	—	Seminativo	IV	0	35	70	60,69
Campi Olivo	57	92	—	Pascolo cespugliato	unica	0	25	80	3,35
Id.	57	93	—	Pascolo arborato	unica	0	00	40	0,16
Strada Muino-La Rocca	57	106	—	Seminativo	IV	4	32	30	734,91
Botro del Masso	57	108	—	Pascolo arborato	unica	0	98	40	39,36
Le Piane	57	110	—	Seminativo	IV	2	51	70	427,89
Falcaione	57	112	—	Pascolo arborato	unica	0	37	80	15,12
Id.	57	115	—	Id.	unica	0	68	90	27,56
Torrente Fosce	57	118	—	Pascolo	I	0	43	50	28,28
I Debbi	57	119	—	Pascolo arborato	unica	0	26	30	10,52
Id.	60	28	—	Seminativo	IV	0	48	40	82,28
Id.	60	29	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	40	1,22
Id.	60	30	—	Aia	—	0	12	50	—
Id.	60	31	—	Seminativo	IV	0	95	20	161,84
Id.	60	32	—	Pascolo arborato	unica	0	39	50	15,80
Id.	60	33	—	Corte	—	0	05	90	—
Id.	60	36	—	Seminativo	V	0	70	40	56,32
Id.	60	58	—	Fabbricato rurale	—	0	05	70	—
Id.	60	59	—	Aia	—	0	06	80	—
La Doccia	61	1	—	Seminativo	IV	1	02	60	174,42
Id.	61	2	—	Pascolo arborato	unica	0	20	30	8,12
Agnano	61	3	—	Fabbricato rurale	—	0	16	10	—
Id.	61	4	—	Pascolo	I	0	05	20	3,38
Le Querce	61	5	—	Pascolo arborato	unica	0	62	40	24,96
La Fornace	61	6	—	Seminativo	IV	3	62	90	616,93
Le Querce	61	7	—	Id.	V	1	01	60	81,28
Fecciano	61	8	—	Uliveto	III	3	12	50	1.312,50
Le Querce	61	9	—	Pascolo arborato	unica	2	74	70	109,88
Id.	61	10	—	Id.	unica	0	79	60	31,84
La Fornace	61	11	—	Id.	unica	2	22	20	88,88
Le Querce	61	13	—	Pascolo	I	0	52	20	33,93
Id.	61	14	—	Seminativo	V	0	47	00	37,60
Id.	61	15	—	Seminativo arborato	III	1	56	70	658,14
Id.	61	17	—	Seminativo	IV	0	06	00	10,20
Id.	61	18	—	Fabbricato rurale	—	0	36	50	—
Id.	61	20	—	Fonte e Lavatoio	—	0	06	90	—
Id.	61	22	—	Pascolo cespugliato	unica	0	16	10	2,09
Id.	61	23	—	Fabbr. da acc. urbano	—	0	10	30	—
Id.	61	24	—	Pascolo arborato	unica	0	62	40	24,96
Fecciano	61	16	—	Seminativo arborato	III	0	60	30	253,26
Le Querce	61	25	—	Corte	—	0	10	50	—
Id.	61	26	—	Seminativo	IV	0	36	30	61,71
Id.	61	27	—	Pascolo cespugliato	unica	0	64	50	8,39
Id.	61	28	—	Uliveto	III	3	26	60	1.371,72
La Fornace	61	31	—	Pascolo	I	0	33	30	21,65
Id.	61	32	—	Pascolo arborato	unica	0	18	80	7,52
Le Querce	61	33	—	Id.	unica	0	66	90	26,76
Id.	61	34	—	Vigneto	III	0	42	40	190,80
Id.	61	35	—	Pascolo cespugliato	unica	0	54	40	7,67
La Fornace	61	36	—	Seminativo arborato	III	2	37	80	998,76
Le Basse	61	37	—	Id.	V	4	18	30	711,11
Id.	61	38	—	Id.	IV	2	37	50	665 —
Id.	61	39	—	Pascolo arborato	unica	0	08	80	3,52
Id.	61	43	—	Seminativo arborato	IV	2	43	60	682,08
Le Querce	61	45	—	Pascolo arborato	unica	0	14	20	5,68
Fecciano	61	46	—	Seminativo arborato	IV	1	33	00	372,40
Agnano	61	47	—	Pascolo arborato	unica	0	08	50	3,40
Id.	61	48	—	Pascolo	I	0	08	30	5,40
Le Querce	61	49	—	Pascolo arborato	unica	0	25	50	10,20
Id.	61	51	—	Seminativo arborato	III	0	24	40	102,48
Fecciano	62	1	—	Uliveto	II	0	78	20	449,65
La Fornace	62	2	—	Seminativo	III	1	27	70	383,10
Fecciano	62	3	—	Fabbricato rurale	—	0	30	20	—
Id.	62	4	—	Uliveto	I	1	93	60	1.548,80
Id.	62	5	—	Seminativo arborato	II	7	48	90	4.306,18
Id.	62	6	—	Seminativo	II	0	05	10	22,95

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fecciano	62	7	—	Seminativo	III	0	01	00	3 —
Id.	62	8	—	Uliveto	I	2	21	20	1.769,60
Doccia Nuova	62	9	—	Id.	I	2	68	40	2.147,20
Id.	62	10	—	Id.	II	0	88	50	508,88
La Fornace	62	11	—	Seminativo arborato	III	4	52	90	1.902,18
Id.	62	12	—	Seminativo	IV	36	45	00	6.196,50
Doccia Nuova	62	13	—	Aia	—	0	05	70	—
Id.	62	14	—	Fabbricato rurale	—	0	29	20	—
Id.	62	15	—	Pascolo	I	0	54	10	35,17
Id.	62	16	—	Seminativo	IV	0	90	50	153,85
Id.	62	17	—	Seminativo arborato	II	5	07	90	2.920,43
Id.	62	18	—	Pascolo arborato	unica	0	16	20	6,48
Id.	62	19	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	70	0,46
La Fornace	62	20	—	Pascolo arborato	unica	0	03	40	1,36
Id.	62	21	—	Seminativo	III	0	53	00	159 —
Doccia Nuova	62	22	—	Seminativo arborato	III	2	52	10	1.058,82
Id.	62	23	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	20	0,29
La Fornace	62	24	—	Seminativo	III	3	24	20	972,60
Id.	62	25	—	Pascolo cespugliato	unica	1	33	50	17,36
Id.	62	27	—	Pascolo	I	0	50	60	32,89
Id.	62	28	—	Pascolo arborato	unica	1	70	50	68,20
Fecciano	62	29	—	Uliveto	II	1	49	10	857,33
La Fornace	62	30	—	Seminativo arborato	III	2	15	80	906,36
Doccia Nuova	62	31	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	40	3,69
Id.	62	32	—	Id.	unica	0	03	80	0,49
Id.	62	33	—	Seminativo	III	0	62	90	188,70
Id.	62	34	—	Id.	III	0	21	10	63,30
La Fornace	62	35	—	Pascolo cespugliato	unica	1	02	60	13,34
Valle Lugaia	63	1	—	Seminativo	IV	4	26	30	724,71
Id.	63	2	—	Pascolo arborato	unica	0	55	30	22,12
Id.	63	3	—	Id.	unica	0	05	80	2,32
Id.	63	4	—	Seminativo	III	2	27	20	681,60
Ponte Ragone	63	6	—	Prato	unica	0	17	80	37,38
Id.	63	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	30	0,30
Id.	63	10	—	Id.	unica	0	27	40	3,56
Id.	63	11	—	Prato	unica	0	17	30	36,33
Id.	63	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	10	20	1,33
Ponte Lugaia	63	17	—	Seminativo	IV	16	80	10	2.856,17
Ponte Ragone	63	19	—	Id.	IV	3	96	50	674,05
Valle Lungaia	63	20	—	Pascolo	I	0	02	70	1,76
Id.	63	21	—	Seminativo	IV	3	45	20	586,84
Id.	63	22	—	Id.	III	1	35	80	407,40
Id.	63	23	—	Id.	III	2	19	30	657,90
Id.	63	24	—	Id.	III	0	35	30	105,90
Id.	63	25	—	Incolto produttivo	unica	0	80	70	11,30
Id.	63	26	—	Pascolo	I	0	37	00	24,05
Ponte Ragone	63	28	—	Seminativo	III	1	93	10	579,30
Id.	63	30	—	Incolto produttivo	unica	1	73	20	24,25
Valle Lungaia	63	31	—	Pascolo	II	0	11	90	4,17
Bacio della Mammonda	33	16	a	Id.	II	8	58	70	300,55
Campani	17	33	a	Seminativo	III	0	48	78	146,34
Id.	17	36	a	Id.	V	3	19	85	255,88
Poggio alle Pancole	58	14	—	Pascolo arborato	unica	1	57	30	62,92
I Fornelli	58	32	—	Pascolo cespugliato	unica	0	68	50	8,91
Id.	58	35	—	Seminativo arborato	V	0	34	80	59,16
Id.	58	36	—	Fabbricato rurale	—	0	08	00	—
Id.	58	37	—	Pascolo	II	0	07	90	2,77
Id.	58	43	—	Seminativo	V	1	48	80	119,04
Poggio delle Pancole	58	48	—	Pascolo	II	1	05	20	36,82
Id.	58	49	—	Pascolo arborato	unica	0	06	70	2,68
Id.	58	51	—	Id.	unica	0	51	40	20,56
Id.	58	53	—	Pascolo cespugliato	unica	8	85	90	115,17
Id.	58	73	—	Incolto sterile	—	0	19	60	—
Botro del Marcianino	59	37	—	Uliveto	I	0	18	20	145,60
Poggio del Molino	59	45	—	Pascolo cespugliato	unica	1	13	40	14,74
Id.	59	48	—	Id.	unica	0	71	10	9,24
I Fornelli	59	69	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	59	70	—	Seminativo	IV	0	01	40	2,38
Id.	59	81	—	Id.	V	6	85	00	548 —
Str. di Muino	59	86	—	Pascolo cespugliato	unica	3	13	40	40,74

Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Botro Foscecchia	59	87	—	Uliveto	IV	1	05	40	274,04
Fonte dei Fornelli	59	89	—	Seminativo	IV	0	03	50	5,95
Botro di Mor[illegible]anino	59	101	—	Pascolo arborato	unica	0	02	20	0,88
Poggio del Molino	59	105	—	Seminativo	IV	0	04	10	6,97
Agnano	60	16	—	Uliveto	III	1	11	50	468 30
Id.	60	63	—	Seminativo arborato	IV	1	06	50	298,20
Id.	60	64	—	Seminativo	III	0	21	50	64,50
Torrente Foscecchio	45	26	—	Incolto produttivo	unica	0	62	10	8,69
Il Poderino	45	27	—	Seminativo	IV	1	89	10	321,47
Str Volterrana	45	35	—	Id.	III	0	09	70	29,10
Il Poderino	45	3[illegible]	—	Id	III	1	18	10	354,30
La Spina	25	38	—	Bosco alto fusto	II	0	36	60	20,13
Banditella	25	39	—	Id.	II	0	26	60	14,[illegible]3
Le Capanne	26	54	—	Id.	II	0	01	20	0,66
Id.	26	55	—	Id.	II	0	05	40	2,97
Id.	26	57	—	Id.	II	0	41	90	23,05
Id.	26	58	—	Id.	II	0	25	00	13,75
Ba[illegible]io della Mammorda	33	25	—	Bosco ceduo	IV	0	08	10	3,24
Le Querce	33	32	—	Id.	IV	0	47	90	19,16
Pod Vezzano	33	34	—	Id.	III	0	07	70	4,62
Id.	33	3[illegible]	—	Id.	IV	0	03	90	1,56
Il Vallone di Verzano	33	54	—	Id.	II	0	13	10	10,48
Id.	3[illegible]	55	—	Bosco misto	II	0	31	70	19,02
Verzano	33	63	—	Bosco ceduo	III	0	04	10	2,46
Solatio di Pavina	41	50	—	Id.	III	1	22	30	73 38
Solatio di Pievina	41	57	—	Id.	III	0	56	80	34,08
La Pievina	41	214	—	Id.	IV	0	85	60	34,24
Solatio di Pievina	41	215	—	Id.	V	0	23	90	9,56
Piano dei Fagioli	42	9	—	Id.	III	0	05	40	3,24
Id.	42	17	—	Bosco misto	II	0	73	10	43 86
Ca[illegible] Soldi	42	109	—	Bosco ceduo	IV	0	61	50	24,60
Id.	42	110	—	Id.	IV	0	45	70	18,28
Gli Spareti	42	123	—	Id.	IV	2	14	50	85,80
Botro Fascecchia	59	88	—	Id.	IV	2	37	80	95 12
Botro dell'Arpino	46	3[illegible]	—	Bosco misto	I	0	20	80	19,76
Botro Arpino	46	65	—	Id.	I	0	12	60	11,97
Piano dell'Arpino	46	80	—	Id.	I	0	37	20	35,34
Pod della Case Nuove	46	81	—	Bosco ceduo	IV	0	46	00	18,40
Botro dell'Arpino	46	83	—	Bosco misto	I	0	04	20	3,99
Id.	46	84	—	Id.	I	0	12	00	11,40
Pi[illegible]carpia	47	16	—	Bosco ceduo	III	2	15	70	129,42
Id.	47	17	—	Id.	IV	0	71	80	28,72
Id.	47	20	—	Bosco misto	I	3	32	30	315,69
Id.	47	42	—	Bosco ceduo	III	0	10	70	6,42
Caprareccia	47	49	—	Bosco alto fusto	I	0	05	10	31,88
Id.	47	50	—	Id.	II	0	43	80	24,09
Fonte Carestia	47	59	—	Bosco ceduo	IV	1	14	70	45,88
Caprareccia	47	74	—	Id	III	4	38	80	263 28
Fonte Carestia	47	75	—	Id.	IV	0	28	20	11,28
Botro della Causta	47	86	—	Id	IV	0	55	50	22 20
La Pieve	49	4	—	Id.	IV	0	14	20	5,68
Le Noci	49	43[illegible]	—	Id.	II	0	07	20	5,76
La Svoltina	50	21	—	Id.	IV	0	04	10	1,64
Doccia Nuova	50	2[illegible]	—	Id.	IV	1	98	70	79,48
Banditacce	5[illegible]	47	—	Bosco misto	II	0	82	70	49,62
Fecciano	51	31	—	Bosco ceduo	III	0	10	20	6,12
I Quercioli	[illegible]3	1	—	Bosco alto fusto	I	0	71	20	445 —
Piano della Foscecchia	54	5	—	Id	I	0	37	50	234,38
Banditina	56	11	—	Bosco ceduo	IV	0	07	00	2,80
Id.	56	12	—	Id.	IV	1	79	70	71,88
Bandite	56	[illegible]3	—	Id.	III	1	74	00	104,40
Id.	56	27	—	Id.	IV	0	44	40	17,76
Le Banditine	56	35	—	Id.	IV	0	14	40	5,76
Banditine	56	79	—	Id.	IV	0	16	30	6,52
Strada della Rocca	57	9	—	Id.	III	0	04	30	2,58
La Carestia	57	12	—	Id.	IV	4	19	50	167 80
I Debbi	57	35	—	Bosco misto	II	4	35	40	26[illegible],24
Id.	57	36	—	Id.	II	0	09	50	5 70
Id.	57	58	—	Bosco ceduo	II	6	55	80	524 64
Le Faete	57	70	—	Id.	III	0	80	30	48,18

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 291 (*N.C.*)					
Campi Olivo	57	94	—	Bosco ceduo	III	0	19	20	11,52
I Debbi	60	27	—	Id.	IV	1	36	20	54.48
Id.	60	66	—	Bosco misto	II	0	08	70	5,22
Agnano	61	12	—	Bosco ceduo	IV	3	41	20	136.48
La Fornace	61	30	—	Bosco misto	II	0	11	10	6,66
Id.	61	29	—	Bosco ceduo	III	0	15	50	9,30
Le Basse	61	40	—	Id.	IV	0	22	90	9,16
Id.	61	44	—	Id.	II	1	07	70	86 6
Le Querce	61	50	—	Bosco misto	II	0	12	30	7 38
Torrente Ragone	46	30	—	Seminativo	III	3	26	70	980.10
Piano dei Quercioli	52	12	—	Incolto produttivo	unica	0	27	00	3 78
				Totali		1276	57	54	235.658 67

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, sito in località « Mammorda », « Isola », « Sughera » ed altre, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Camparri e con il botro delle Ville;

Est: con la strada provinciale di Val d'Era, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 26) la cui parte sud-est ricade nei terreni esonerati dall'esproprio ai sensi dell'art. 10 della legge stralcio, ancora con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il botro della Sughera, con la strada vicinale di Volterra, con i limiti sud ed ovest della particella 22 (foglio 26), nuovamente con la strada vicinale di Volterra, con la strada provinciale di val d'Era, con la strada provinciale di Miemo, con i limiti nord-ovest delle particelle 16 e 41 (foglio 35), con parte del limite nord, con il limite ovest e con parte del limite sud della particella 42 (foglio 35), con il limite ovest della particella 32 stesso foglio, con il botro di Colle all'Asino e con la strada vicinale da Piemonati al Ragoncino;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in brevissimi tratti con il botro di Piamonti, con la strada vicinale del Molino di Spedaletto e con il botro al Piano;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Fosce, con la strada comunale Volterrana, con il botro del Ragoncino e con la strada vicinale di Volterra.

Si espropria inoltre la particella 19 (foglio 42) situata a sud di detto accorpamento.

2° Accorpamento, sito in località Le Piane » e « Pietra Cassia », confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle 2 e 3 (foglio 47);

Est: con parte del limite ovest della particella 78, con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 21, con il limite sud-ovest della particella 41, tutte del foglio 47, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale da Miemo alla Rocca e in parte con la strada vicinale delle Faete, con parte del limite ovest della particella 15 (foglio 57), con parte del limite nord della particella 27 stesso foglio, con i limiti nord e nord-est della particella 113, con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 27, con parte del limite ovest della particella 114, con i limiti nord, ovest e sud della particella 26 e nuovamente con parte del limite ovest della particella 114, tutte del foglio 57;

Sud: con parte del limite ovest della particella 114 (foglio 57) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il botro del Confine, con il limite est della particella 18 (foglio 57) coincidente per un breve tratto con la strada vicinale da Miemo alla Rocca, con parte del limite est della particella 27 (foglio 47), con i limiti sud e sud-est della particella 57 stesso foglio, con il botro della Carestia, con il limite est della particella 26 (foglio 47), e con il limite est della particella 14 stesso foglio.

3° Accorpamento, sito in località « I Debbi », confinante:

Nord: con il limite sud della particella 21 (foglio 57);

Est: con il limite ovest della particella 17 (foglio 60) coincidente in parte con il torrente Fosce, con il limite nord della particella 41 (foglio 60) coincidente in parte con la strada vicinale dei Debbi, con il limite nord-ovest della particella 37 stesso foglio e con il torrente Fosce;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite sud della particella 27 (foglio 57), con la strada vicinale delle Faete, con parte del limite est della particella 27 (foglio 57) e con parte del limite sud-est della particella 28 (foglio 57) coincidente per un breve tratto con la strada vicinale dei Debbi.

4° Accorpamento, sito in località « Pancole », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà e con il torrente Foscecchia;

Sud: con la strada vicinale dalle Pancole ad Agnano, con la strada vicinale da Miemo ad Orciatico, con il limite nord e parte del limite ovest della particella 10 (foglio 60) e con parte del limite nord della particella 60 stesso foglio;

Ovest: con il limite est della particella 57 (foglio 58) e con il limite di proprietà.

5° Accorpamento, sito in località « Doccia Nuova », Ragone » ed altre, *confinante*:

Nord: con la strada vicinale da Piemonati al Molino di Spedaletto, con il limite sud delle particelle 8, 29, 17, 33 e 13 tutte del foglio 45, con il limite sud-ovest della particella 18 (foglio 45), con il limite sud-est della particella 19 (foglio 45), con la strada provinciale d'Era, con il limite sud-est della particella 38 (foglio 46), con parte del limite est della particella 37 (foglio 46), con il limite sud-est della particella 12 stesso foglio, con il torrente Ragone, con un fosso senza nome affluente del torrente Ragone, con la strada vicinale Maremmana delle Moie, con il limite sud-ovest della particella 14 (foglio 56), con il botro la Casanova, con il limite nord-est della particella 6 (foglio 56), con il limite est della particella 5 (foglio 56), con parte del limite est della particella 1 stesso foglio, con il limite est della particella 62 (foglio 46), con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (foglio 46) la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 55, con il limite est della particella 59, nuovamente con parte del limite est della particella 55, con il limite est della particella 58, ancora con parte del limite est della particella 55, tutte del foglio 46 e con la strada vicinale Maremmana delle Moie;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente dell'Arpino;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Testo, con la strada vicinale di Serraspina, con il torrente Ragone e con parte del limite nord della particella 42 (foglio 61);

Ovest: con il limite est della particella 19 (foglio 61) coincidente in parte con la strada vicinale delle Querce, con la strada vicinale dalle Pancole ad Agnano, con parte del limite nord-est della particella 13 (foglio 60), con i limiti sud, est e nord della particella 45 (foglio 50), con parte del limite est della particella 18 stesso foglio, con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Foscecchia, con il botro di Sarimo e con la strada vicinale da Paniceto a Spedaletto.

Si espropriano inoltre le particelle 14, 19, 28 e 30 del foglio 63 situate a sud dell'accorpamento descritto.

A sud-ovest del primo accorpamento ed a nord-est del quarto accorpamento, si espropriano altresì le particelle: 45, 48, 105, 101 e 37 del foglio 59; 335, 351, 379, 149, 468, 154, 156, 157, 155, 432, 63, 62, 10, 47, 48, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 111, 112, 433, 162, 163, 165, 299, 434, 4, 7, 11, 20, 21, 22, 37 e 406 del foglio 49 e 177, 178; 186, 188, 189, 182, 197, 200 e 236 del foglio 41.

L'indennità di espropriazione è di L. 41.181.810,11 (quarantunomilionicentottantunomilaottocentodieci e centesimi 11), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2747.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cortesi Ugo fu Giacinto, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cortesi Ugo fu Giacinto, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa):

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cortesi Ugo fu Giacinto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 61.63.34, specificamente descritto nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cortesi Ugo fu Giacinto, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 286 (N. C.)					
Botro della Fonte	2	2	—	Bosco ceduo	III	3	04	00	197,60
Id.	2	3	—	Seminativo	III	1	68	34	420,85
Id.	4	1	—	Bosco ceduo	III	2	06	50	134,23
I Pianacci	4	2	—	Id.	III	2	13	70	138,90
Id.	4	3	—	Canneto	unica	0	02	70	8,10
Torrente Sterza	4	4	—	Bosco ceduo	III	1	43	10	93,02
I Pianacci	4	5	—	Vigneto	II	0	69	70	418,20
Id.	4	6	—	Pascolo arborato	unica	0	04	80	1,54
Id.	4	7	—	Seminativo	III	3	99	30	998,25
Id.	4	8	—	Pascolo	I	0	27	20	13,60
Id.	4	9	—	Seminativo	III	13	33	70	3.331,25
Id.	4	10	—	Fabbricato rurale	—	0	11	90	—
Id.	4	11	—	Vigneto	II	0	28	00	168 —
La Casina	4	12	—	Seminativo arborato	III	2	04	90	758,13
Id.	4	13	—	Seminativo	IV	4	17	20	646,66
Casina	4	15	—	Corte con la fonte e lavatoio unita al n. 20	—	0	04	10	—
I Pianacci	4	16	—	Seminativo	IV	1	71	70	266,13
La Casina	4	17	—	Id.	III	0	03	80	9,50
Id.	4	18	—	Id.	III	1	77	90	444,75
Id.	4	56	—	Id.	III	7	44	90	1.862,25
I Pianacci	4	57	—	Bosco ceduo	IV	0	15	90	6,68
Id.	4	58	—	Id.	IV	0	21	70	9,11
La Casina	4	19	—	Vigneto	II	0	18	90	113,40
Id.	4	20	—	Fabbricato rurale con la corte fonte e lavatoio n. 15	—	0	49	80	—
Id.	4	21	—	Seminativo	III	0	01	40	3,50
Id.	4	23	—	Seminativo arborato	III	1	54	00	569,80
Id.	4	24	—	Seminativo	III	0	02	70	6,75
Id.	4	27	—	Id	IV	4	84	30	750,66
Id.	4	28	—	Vigneto	II	0	34	90	209,40
Id.	4	29	—	Seminativo	IV	0	22	20	34,41
Il Pantano	4	33	—	Id.	IV	2	10	60	326,43
La Casina	4	62	—	Id.	IV	2	64	90	410,60
Id.	4	63	—	Id.	III	2	11	30	528,25
Id.	4	64	—	Seminativo arborato	IV	0	33	30	83,25
					Totali . . .	61	63	34	12.966,20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « I Ranacci », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il botro della Fonte;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con i terreni, soggetti ad esproprio, in comproprietà con Cortesi Lida e Gina;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Sterza.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.449.982,12 (unmilionequattrocentoquarantanovemilanovecentottantadue e cent. 12); vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2748.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cortesi Ugo, Lida e Gina fu Giacinto, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cortesi Ugo, Lida e Gina fu Giacinto, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di consevare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cortesi Ugo, Lida e Gina fu Giacinto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 38.93.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 1. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cortesi Ugo, Lida e Gina fu Giacinto, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 855 (N. C.)					
Il Pantano	4	22	—	Seminativo	III	10	88	20	2.595,50
La Casina	4	30	—	Id.	III	7	83	60	1.959 —
Id.	4	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	50	0,40
Id.	4	35	—	Seminativo	III	0	06	70	16,75
Pantano	4	36	2	Porz. fabbr. da accert. urbano	—	—	—	—	—
Id.	4	37	—	Seminativo	III	0	02	10	5,25
Id.	4	38	—	Fabbricato rurale	—	0	15	90	—
Id.	4	43(p)	—	Seminativo	IV	0	87	03	134,91
Il Pantano	6	5	—	Pascolo cespugliato	I	1	50	00	37.50
Id.	6	6	—	Pascolo arborato	unica	1	79	70	57,50
Id.	6	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	40	2,85
Id.	6	8	—	Id.	I	0	02	20	0,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 855 (*N.C.*)					
Il Pantano	6	10	—	Pascolo arborato	unica	0	16	50	5,28
Id.	6	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	30	0,77
Id.	6	12	—	Id.	II	0	01	30	0,10
Poggio della Lecceta	6	14	—	Seminativo	V	3	15	30	189,18
Id.	6	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	10	0,46
Il Pantano	6	19	—	Id.	I	8	76	80	219,20
Pantano	6	23	—	Seminativo	V	0	24	30	14,58
La Casina	4	26	—	Canneto	unica	0	02	10	6,30
Id.	4	32	—	Seminativo arborato	III	2	54	40	941,28
Il Pantano	4	60	—	Seminativo	IV	1	08	40	168,02
				Totali		38	93	83	6.355,38

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Pantano », confina:

Nord: con parte del limite est della particella 14 (foglio 4);

Est: con la proprietà indivisa di Cortesi Ugo, soggetta ad esproprio, con la strada comunale Riparbella-Chianni, con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 4), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 47 (foglio 4) e con il limite nord delle particelle 39 e 42 (foglio 4), con il botro del Pantano, con il limite ovest della particella 49 (foglio 4);

Sud: con la strada vicinale Grosseto-Volterra;

Ovest: con il limite est della particella 24 (foglio 6), con un breve tratto del viottolo del Mulino, con parte del limite sud-est della particella 9 (foglio 6), con il viottolo del Pantano, con il limite est della particella 4 (foglio 6), con il limite sud della particella 2 (foglio 6), con il botro del Pantano, con i limiti sud ed est della particella 25 (foglio 4), con parte del limite est della particella 14 (foglio 4).

L'indennità di espropriazione è di L. 916.059,13 (novecentosedicimilacinquantanove e cent. 13), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2749.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Luigi fu Leopoldo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Luigi fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2436, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Antoni Luigi fu Leopoldo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di tavole 601,44 pari ad ettari 60.14.40.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 3. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Antoni Luigi fu Leopoldo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 30087 (V.C.)			
Porcareccia	64	83	—	Bosco ceduo	11	42	147,55
Id.	64	66 (p)	—	Pascolo	172	18	4.121,98
Id.	64	63 (p)	—	Id.	21	26	888,66
Polledrara	128	271	—	Id.	32	51	444,71
Id.	128	268	—	Bosco ceduo	3	50	45,22
Id.	128	267	—	Id.	8	13	339,83
Id.	128	269	—	Pascolo	199	48	2.728,86
Id.	128	270	—	Bosco ceduo	5	05	65,25
Porcareccia	64	637	—	Pascolo	5	73	78,39
Id.	64	106 ½	—	Id.	6	37	87,13
Id.	64	58	—	Bosco ceduo	6	81	87,97
Id.	64	60	—	Pascolo	10	95	262,12
Id.	64	56 (p)	—	Prato	11	00	710,60
Id.	64	57 (p)	—	Pascolo	19	00	454,86
Id.	64	59	—	Id.	3	67	87,86
Id.	64	62 (p)	—	Id.	6	20	84,82
Id.	64	61	—	Id.	7	12	97,39
Id.	64	65	—	Id.	5	17	70,72
Id.	64	64 (p)	—	Id.	4	46	106,77
Id.	64	79 (p)	—	Id.	13	34	182,49
Id.	64	80 (p)	—	Id.	14	88	356,22
Id.	64	81	—	Bosco ceduo	1	89	24,40
Id.	64	82	—	Pascolo	29	90	409,03
Id.	64	642	—	Id.	1	42	59,36
				Totali	601	44	11.942,19
				Pari ad Ha. 60.14.40			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2436 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 60.14.40 e ad un reddito dominicale di L. 15.170,15 (quindicimilacentosettanta e cent. 15).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Porcareccia» e «Polledrara», distinto a vecchio catasto alle mappe 128 e 64, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso Mazzalupo;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 80, 79, 66, 64, 63, 62, 57 e 56, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.791.835,90 (quattromilionisettecentonovantunomilaottocentotrentacinque e cent. 90), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2750.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 1630,76, pari ad ettari 163.07.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 4. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 33515 (V.C.)							
Boccea	77	1 (p)	—	Bosco ceduo	50	53	403,24
Bocceola	77	2 (p)	—	Seminativo	46	64	1.949,55
Id.	77	3 (p)	—	Id	68	72	2.872,50
Id.	77	5 (p)	—	Bosco ceduo	22	22	287,05
Id.	77	6 (p)	—	Seminativo	443	12	10.608,31
Id.	77	7	—	Pascolo	3	93	53,77
Id.	77	8	—	Bosco ceduo	3	37	43,51
Id.	77	9	—	Pascolo	1	33	18,16
Id.	77	10	—	Bosco ceduo	4	25	54,91
Id.	77	11	—	Id.	10	23	132,16
Id.	77	13 (p)	—	Pascolo	2	19	30,01
Id.	77	18 (p)	—	Seminativo	14	07	588,13

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 33515 (*V.C.*)			
Bocceola	77	18	2	Seminativo	28	80	1.203,84
Id.	77	18	3	Id.	35	20	1.471,36
Id.	77	19 (p)	—	Pascolo	243	77	14.821,22
Id.	77	24	—	Bosco ceduo	0	73	9,42
Id.	77	25	—	Pascolo	15	66	214,24
Id.	77	26	—	Bosco ceduo	13	91	111 —
Id.	77	27	—	Id.	25	23	325,96
Id.	77	36	—	Seminativo	49	71	2.077,88
Boccea e Bocceola	77	37 (p)	—	Id.	137	44	3.290,30
Id.	77	41	—	Pascolo	49	60	678,53
Id.	77	42	—	Bosco ceduo	0	69	8,89
Boccea	77	193 (p)	—	Pascolo	86	26	1.180,02
Bocceola	77	4	—	Bosco ceduo	12	47	161,08
Id.	77	18 ½	—	Seminativo	17	28	722,30
Id.	77	28	—	Bosco ceduo	1	28	16,53
Id.	77	29	—	Id.	1	00	12,92
Id.	77	30	—	Id.	4	31	55,67
Id.	77	31	—	Seminativo	59	68	1.428,72
Id.	77	32	—	Bosco ceduo	2	37	30,63
Id.	77	33	—	Pascolo	7	53	103,02
Id.	77	34	—	Id.	31	02	424,35
Id.	77	35	—	Seminativo	42	71	1.785,28
Boccea e Bocceola	77	38	—	Pascolo	70	55	965,12
Id.	77	39	—	Id	22	39	306,28
Id.	77	40	—	Bosco ceduo	0	57	4,52
				Totali	1.630	76	48.450,38
				Pari ad Ha. 163.07.60			

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Bocceola » distinto a vecchio catasto alla mappa 77, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 19, 193 e 37 e nuovamente sulla 193 le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 23, con il fosso dei Monti del Sasso, con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 13, con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord ed ovest della particella 12, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6, 5, 3, 2 e 1;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.386.440,60 (diciannovemilionitrecentottantaseimilaquattrocentoquaranta e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2751.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2386, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie complessiva, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 70.43.80, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 71.15.69.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Drago Maria Cristina fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 26067/26068 (V. C.)			
Chiavichetta	23	13	—	Pascolo	32	92	1.376,06
Id.	23	14	—	Prato	72	90	4.769,34
Id.	23	15	—	Pascolo	77	84	1.064,84
Id.	23	26	—	Prato	7	91	510,99
Id.	23	28	—	Id.	9	24	596,90
Id.	23	16	—	Seminativo	193	56	4.633,83
Id.	23	25	—	Prato	14	17	915,38
				Totali	408	54	13.867,34
				Pari ad Ha. 40.85.40			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera 2386 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 41.12.40 e ad un reddito dominicale di L. 13.942,65 (tredicimilanovecentoquarantadue e cent. 65).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Chiavichetta », (distinto a vecchio catasto alla mappa n. 23), confina:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.689.657,25 (cinquemilioniseicentottantanovemilaseicentocinquantasette e cent. 25), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 30766/30767 (V.C.)			
San Cosimato	87	230 (p)	—	Seminativo	104	00	4.347,20
Id.	87	28 (p)	—	Id.	183	84	7.684,39
Id.	87	32	—	Pascolo	8	00	109,44
				Totali	295	84	12.141,03
				Pari ad Ha. 29.58.40			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2386 in data 20 dicembre 1951, della *Commissione censuaria centrale*, ad ettari 30.03.29 e ad un reddito dominicale di L. 12.462,12 (dodicimilaquattrocentosessantadue e cent. 12).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Cosimato », (distinto a vecchio catasto alla mappa n. 87), confina:

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 230, la cui parte est rimane alla ditta, con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte est rimane alla ditta.

Sud: con il limite di proprietà, con il limite nord delle particelle 32½, 31 e 30, con la linea del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte sud rimane alla ditta;

Nord-ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 28 e 230, le cui parti ovest rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada di Santa Leulia.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.979.463,90 (quattromilioninovecentosettantanovemilaquattrocentosessantatre e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 26067/26068	40.85.40	13.807,34	5.689.657,25
Partita n. 30766/30767	29.58.40	12.141,03	4.979.463,90
In complesso	70.43.80	25.948,37	10.669.121,15

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi al riepilogo generale corrispondono, per effetto della delibera n. 2386 in data 20 dicembre 1951, della Commissione centrale censuaria, ad ettari 71.15.69 e ad un reddito dominicale di L. 26.404,77 (ventiseimilaquattrocentoquattro e cent. 77).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2752.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Manfredi di Walfredo e De' Piccolellis Nicoletta fu Ottavio, maritata Della Gherardesca, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Manfredi di Walfredo e De' Piccolellis Nicoletta fu Ottavio, maritata Della Gherardesca, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano paricolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Manfredi di Walfredo e

De Piccolellis Nicoletta fu Ottavio, maritata Della Gherardesca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 60.45.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 5. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Manfredi di Walfredo e De Piccolellis Nicoletta fu Ottavio, maritata Della Gherardesca, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num. di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3133 (*N. C.*)					
Pianetto	166	9	—	Bosco ceduo	III	0	32	60	26,08
Id.	166	10	—	Seminativo	II	26	40	60	8.185,86
Id.	166	11	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
Id.	166	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	82	60	34,69
Id.	166	14	—	Seminativo	II	0	26	40	81,84
Id.	166	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	10	5.59
Id.	166	12(p)	—	Seminativo	II	32	48	76	10.671,16
					Totali	60	45	86	18.405,13

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pianetto », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Pianetto, con parte del limite sud della particella 8 (foglio 167);

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 166), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Bai.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.261.769,55 (seimilioniduecentosessantunomilasettecentosessantanove e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2753.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1951, numero 2375, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli

articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di tavole 369.11 pari ad ettari 36.91.10.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 6. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 55613 (V. C.)			
Polline Pantano dei Falliti	133	117	—	Lago da pesca	237	23	1.171,92
Polline Conca e Fontana Pavecchia	133	72	—	Seminativo	32	06	767.52
Id.	133	73	—	Casa diruta	0	03	—
Id.	133	74	—	Pascolo	24	57	336,11
Id.	133	75	—	Bosco ceduo	56	11	724,93
Id.	133	87	—	Pascolo	8	00	109,44
Id.	133	125 (p)	—	Seminativo	11	11	265,99
				Totali	369	11	3.375,91
				Pari ad Ha. 36.91.10			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2375 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 36.91.10 e ad un reddito dominicale di L. 18.430,53 (diciottomilaquattrocentotrenta e cent. 53).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Polline Conca » e « Fontana Pavecchia », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 125 (sezione 133), la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada vicinale doganale di Polline.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.239.578,55 (unmilioneduecentotrentanovemilacinquecentosettantotto e cent. 55), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103164) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 350